



## IL FORUM

Centoundici  
a confronto con i giornalisti  
Fiorenza Sarzanini  
e Giovanni Bianconi

Da pag. 8 a pag. 15

## L'EDITORIALE

Informazione  
e diritto di difesa  
nel mondo di mezzo

Questo numero del giornale doveva essere interamente dedicato al tema delle intercettazioni, e in questa direzione avevamo lavorato. Poi alcuni accadimenti ci hanno imposto una correzione di rotta, o meglio un allargamento dell'orizzonte. Due sono stati gli avvenimenti significativi: da un lato il deposito dell'esposto da parte della Camera Penale di Roma nei confronti di un folto numero di giornalisti per pubblicazione arbitraria degli atti del procedimento penale noto come "Mafia Capitale", da un altro le polemiche e le iniziative riguardanti le modalità di fissazione del dibattimento dello stesso processo. A ben guardare si tratta delle diverse facce della medesima medaglia che volevamo mettere sotto la lente: per un verso quella dei rapporti tra giustizia ed informazione, o meglio la reciproca deformazione del potere giudiziario e del "quarto potere" che si è ormai stabilizzata nel nostro Paese; d'altro lato una giustizia spiccia, che annichilisce gli imputati, ne riduce la capacità di difesa, addirittura li estromette dal dibattimento.

Segue a pag. 2

VIDEOCONFERENZA L'imputato lontano dal suo processo

## Mafia, basta la parola

«La vera e propria celebrazione mediatica dei processi in parallelo con lo sviluppo delle indagini, ovvero la mirata fuga di notizie e di atti processuali recepita dalla stampa, così da costruire la verità processuale ed imprimere un vero e proprio brand all'indagine ed ai suoi protagonisti, spesso indelebilmente segnati dall'inchiesta, anticipa, accreditandone la credibilità o la veridicità, l'esito dibattimentale al quale si consegna un esito "scontato". In tal modo, il sospettato rischia di diventare dapprima accusato e successivamente di essere considerato colpevole, con la conseguenza di dover dimostrare la propria innocenza, in contrasto con la regola dell'onere probatorio a carico dell'accusa».

Così scrive Giorgio Spangher in un articolato lavoro (*Considerazioni sul processo "criminale" italiano*) dato alle stampe nel marzo di quest'anno, e quindi elaborato prima del caso (e caos: in *anagramma veritas*) Mafia Capitale.

Segue a pag. 3



## Di cosa parliamo quando parliamo di legge sulle intercettazioni

di Giacomo Satta

Lo scorso 23 settembre la Camera ha approvato il disegno di legge del Governo sulla riforma del processo penale. Il provvedimento, che ora passerà all'esame del Senato, è di contenuto ampio e variegato. Oltre a modificare direttamente alcune disposizioni dei codici - penale e di procedura penale - e delle norme di attuazione, il disegno di legge prevede una delega al Governo per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni e di giudizi di impugnazione e dell'ordinamento penitenziario. L'attenzione mediatica, tuttavia, si è concentrata prevalentemente sulla norma che

delega l'esecutivo ad intervenire sulla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. L'opposizione ha accusato il Governo di voler "imbavagliare la stampa", autorevoli opinionisti hanno evocato il contestatissimo disegno di legge sulle intercettazioni presentato nel 2009 dal Governo Berlusconi, l'A.N.M. ha espresso "grave preoccupazione".

Segue a pag. 2



## PIANETA CARCERE

**Intercettateci!** Il grido dei detenuti in 41 bis per un'ora d'amore senza il vetro divisore

di Maria Brucale

Intercettazioni: difesa della privacy, segretezza degli atti di indagine. Diritti ed esigenze in conflitto. Un bisogno, comune a tutti, che sia salvaguardata la propria sfera privata, che sia rispettata l'esigenza di un ambito personale che esclude tutti gli altri.

Eppure c'è un caso in cui corale e ferma è la richiesta: intercettateci!

Segue a pag. 20

# Di cosa parliamo quando parliamo di legge sulle intercettazioni

Segue da pag. 1

**M**a il contenuto del provvedimento approvato dalla Camera è davvero tale da giustificare reazioni così accorate? La delega ad adottare decreti legislativi in materia di intercettazioni individua due ambiti di intervento per il Governo. Il primo riguarda la introduzione di disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni oggetto di intercettazione attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine. Ciò con speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Il secondo concerne la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il disegno di legge delega prevede anche un terzo ambito di intervento per il Governo, concernente la introduzione del reato di diffusione di registrazioni di comunicazioni o immagini effettuate in presenza dell'agente e con modalità fraudolente, che però - vertendo appunto in tema di registrazioni - nulla ha a che fare con la materia delle intercettazioni. Come era prevedibile, le polemiche hanno investito il primo ambito della delega al Governo, e cioè quello riguardante la tutela della riservatezza delle comunicazioni intercettate. In sostanza, ciò che da più parti si lamenta è la prevista introduzione di meccanismi volti ad impedire la pubblicazione di intercettazioni prive di rilevanza penale, ma di possibile interesse pubblico. La tutela della riservatezza delle comunicazioni irrilevanti ai fini dell'accertamento processuale si risolverebbe insomma in una grave limitazione del diritto di cronaca. Anche le critiche che muovono dalla obiettiva e problematica genericità della delega "in bianco" che verrebbe conferita al Governo sembrano in realtà mirare piuttosto ai contenuti del provvedimento. L'impressione, tuttavia, è che dietro gli allarmati proclami sul "bavaglio alla stampa" si celi la indisponibilità anche solo a considerare l'idea che si possa in qualche modo regolare l'accesso indiscriminato a telefonate penalmente irrilevanti di persone estranee alle indagini. Rispetto ai precedenti disegni di legge in materia, infatti, il provvedimento recentemente approvato dalla Camera appare in realtà di stampo decisamente mini-

malista. Il disegno di legge Mastella, approvato dalla Camera nell'aprile 2007, da un lato prevedeva il divieto di pubblicazione del contenuto di intercettazioni, anche di quelle non più coperte da segreto, fino alla conclusione delle indagini. Dall'altro, introduceva il divieto assoluto di trascrivere e pubblicare anche solo parzialmente conversazioni riguardanti persone, fatti o circostanze estranee alle indagini. Le sanzioni previste per la violazione di tali divieti erano inoltre molto pesanti (fino a quattro anni di reclusione per la detenzione di atti relativi a conversazioni telefoniche intercettate e, per i giornalisti, un'ammenda fino a 100.000 euro per la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto). Ancor più drastiche le previsioni del disegno di legge Alfano. Nella versione approvata dal Senato nel giugno 2010, modificativa di quella passata alla Camera l'anno precedente, si interveniva innanzitutto in senso severamente restrittivo sull'impiego delle intercettazioni nel procedimento penale, riducendo i limiti di ammissibilità, i presupposti autorizzativi, la possibilità di intercettare utenze in uso a persone diverse dagli indagati e quella di prorogare le operazioni. La competenza ad autorizzare le intercettazioni veniva inoltre attribuita al tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente. Quanto alla tutela della riservatezza delle comunicazioni, il disegno di legge Alfano riprendeva il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, anche non più coperte da segreto, fino alla conclusione delle indagini già previsto nel ddl Mastella, estendendo tuttavia tale divieto anche alle ordinanze cautelari. Anche il ddl Alfano introduceva il divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, di conversazioni o comunicazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Oltre a prevedere una udienza stralcio dinanzi al Tribunale in composizione collegiale al fine di selezionare le intercettazioni rilevanti, il disegno di legge approvato dal Senato nel giugno 2010 introduceva il divieto di trascrizione delle parti di conversazioni penalmente irrilevanti. Venivano, infine, introdotte nuove fattispecie penali volte a reprimere, anche a titolo di omesso controllo, l'indebita cognizione di intercettazioni e la pubblicazione delle stesse in violazione dei previsti divieti. L'approvazione del disegno di legge Alfano determinò reazioni durissime e, da più parti, si gridò alla "legge bavaglio" e alla "morte della libertà". Sono trascorsi cinque anni, la maggioranza che sostiene il Governo è totalmente diversa, il nuovo disegno di legge è molto più timido. Gli anatemi, però, sono rimasti gli stessi. **G.S.**

Segue da pag. 1

## Informazione e diritto di difesa nel mondo di mezzo

**C**iò a danno dei diritti individuali dei cittadini che vengono coinvolti in un processo penale, soprattutto quando quel processo diviene, esso stesso, un fenomeno mediatico. Sotto questo punto di vista "Mafia Capitale" è certamente una vicenda "esemplare", non solo perché vede l'ormai consueta sovraesposizione mediatica, con il suo corredo di pubblicazione di atti giudiziari in violazione della legge, o perché nasce per via mediatica ancora prima che per via giudiziaria, ma perché anticipa il futuro che si annuncia nelle proposte di legge volte ad eliminare la presenza fisica degli imputati detenuti dai processi che li riguardano. Una modalità di svolgimento anch'essa "esemplare" quanto ingiusta. Insomma, tutto ciò è la sperimentazione di una giustizia in cui il "doppio binario" non solo diventa la regola ma si imbarbarisce ulteriormente. Certo, l'assenza degli imputati, che in seguito alle proteste il tribunale ha mantenuto solo per alcuni di essi, nell'acquario catodico non si nota neppure, e per questo spetta agli avvocati denunciare la deriva autoritaria che si nasconde dietro alle invocazioni alla sicurezza ed al risparmio che giustificano la barbarie di un processo "in video".

2

*Giaculatorie strumentali e smentite dalla realtà, che invece dimostra come le videoconferenze aumentino enormemente gli spostamenti dei detenuti, dunque i supposti rischi, oltre che i costi. Ma non è stato e non sarà facile spiegarsi. Non sarà semplice far comprendere ai cittadini che questa, come tante altre battaglie del passato, non è inquinata da interessi professionali ma combattuta in loro favore ed in nome di una giustizia avanzata e moderna. Gridare che il "re è nudo" porta bene solo nelle favole, mentre farlo additando le miserie dell'informazione giudiziaria nazionale comporta - come già avvenuto in questi giorni - innanzitutto l'accusa di essere "collusi" con gli imputati. Non è una novità, è già successo ai tempi dei processi per terrorismo, per mafia, per tangenti; ed il fatto che sia una volgarità, degna dei sistemi in cui la cattiva morale identifica gli avvocati con gli imputati finendo per criminalizzare la difesa, non la rende meno insidiosa. Anzi, ci impone la sfida di saper spiegare le nostre ragioni a tutti, in maniera comprensibile e chiara, analizzando i fatti e le diverse opinioni, senza nascondersi nel linguaggio iniziatico o nella retorica patriottarda. Ed è ciò che, appunto, faremo in queste pagine.*

VIDEOCONFERENZA L'imputato lontano dal suo processo

# Mafia, basta la parola

Segue da pag. 1

**L**addove - appunto - ben prima del processo è già servita la fat-tispecie. Come è già sugli schermi la pellicola (*Suburra*: non sfugge l'aggancio al precedente *Gomorra*), e si discute sulla somiglianza degli attori agli imputati.

La stampa aveva d'altronde anticipato l'indagine, con articoli citati nell'ordinanza di custodia cautelare: pur sempre una notizia, ma *criminis* (in effetti, bisogna pur rendere il favore, ogni tanto).

Ora il discorso è: qualcuno pensa seriamente che spetti ancora all'accusa l'onere di dimostrare quanto è già divenuto, ormai, pacifico fatto notorio?

Aveva dunque ragione Spangher: bene che vada, gli imputati dovranno tentare di dimostrare (contro la consolidata *evidenza* cinescopio-mediale) la propria innocenza.

Impresa titanica, a giudicare dalle premesse. Siccome è noto che esista quella realtà chiamata Mafia Capitale (della quale i romani, gente superficiale e distratta, non s'erano accorti), il processo deve seguire riti adeguati.

Ad esempio, non è il caso che gli imputati siano presenti in aula: esiste apposita norma (mai applicata neppure a Palermo, a memoria di chi scrive, se non per gli "intrasportabili" del 41-bis) che prevede la *videoconferenza*.

L'imputato se ne sta comodamente in cella davanti ad un televisore e segue da lì il suo processo. Deve conferire col difensore? C'è un telefono proprio per questo.

Passo indietro.

La presenza in aula dell'accusato non era mai stata messa in discussione nemmeno ai tempi del processo inquisitorio (artt. 427 e 428 c.p.p. 1930; a scanso di equivoci, televisori e telefoni già esistevano, e la mafia pure).

L'art. 146 norme di attuazione del codice di procedura del 1989, sotto la rubrica "Aula di udienza dibattimentale", stabilisce: "Le parti

*private siedono a fianco dei propri difensori*".

Perché questa precisazione? Perché col nuovo codice era stata introdotta - tra l'altro - la regola della formazione della prova in contraddittorio, col sistema (quanto alla prova orale) dell'interrogatorio incrociato o *cross examination* che dir si voglia. Essenziale dunque, per l'imputato, comunicare *in diretta* con il difensore: se un testimone se ne esce con una inattesa corbelleria, non è certo il professionista, che conosce *le carte* ma non *i fatti*, a poterla rilevare, bensì - semmai - l'imputato, che può eventualmente segnalare al difensore la necessità di insistere, ad esempio, su una certa circostanza rivelatrice del mendacio.

Vediamo cosa accade con la videoconferenza: l'imputato ascolta il passaggio da contestare; alza la cornetta e... no, non funziona così. Deve chiedere all'*ausiliario* presente in cella di poter conferire col difensore che intanto sta proseguendo (mettiamo) nel controesame. A quel punto deve entrare in una cabina insonorizzata (la *privacy*, innanzitutto) ed attendere il collegamento, senza poter seguire gli sviluppi della testimonianza. Dopodiché in aula squilla - piano, per non disturbare - un telefono; qualcuno dei difensori risponde e avverte il collega che il suo assistito vuole parlare con lui. Si interrompe il controesame. Conversazione imputato-difensore. L'avvocato recepisce, spiega alla Corte che è necessario tornare su una certa circostanza (ovvero al suo assistito che la cosa è stata già chiarita mentre lui era chiuso in cabina), procede e va avanti passando ad altro aspetto della vicenda processuale. Qualche minuto dopo squilla di nuovo il telefono: è ancora il detenuto in videoconferenza, che vuole avvisare il difensore che anche la nuova risposta del testimone deve essere contestata; il difensore riavvolge il nastro (cioè torna sul passaggio ormai superato) e formula le nuove domande.

E via così.

Parodia della *cross examination*, manuali d'oltremarica al macero.

Ma non è questione solo di esame incrociato: tutto il processo deve essere *partecipato* e *vissuto* in prima persona.

Non a caso il codice di procedura prevede una sola nullità assoluta "tipica": la violazione della regola-principio per il



quale "Alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento" (art. 525 c.p.p.).

Imbarazzante, sul punto invece della partecipazione dell'imputato, l'art. 146 Disp. Att.: "Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere e udire gli altri".

In pratica, per un verso la telecamera presente in aula inquadrerà soltanto chi sta parlando (viene infatti attivata dal microfono); per l'altro, lo schermo del televisore posto nella cella/saletta videoconferenza (dovendo contemporaneamente inquadrare ognuno dei detenuti che "partecipano a distanza") diventa un indistinguibile album di francobolli.

Il che solo per celia può chiamarsi partecipazione al processo: "Nella viva voce parla eziandio il volto, gli occhi, il colore, il movimento, il tuono della voce, il modo di dire, e tant'altre diverse piccole circostanze, le quali modificano e sviluppano il senso delle generali parole, e ne somministrano tanti indizi o a favore, o contro l'affermazione delle parole." (Francesco Mario Pagano, *Considerazioni sul processo criminale*, 1787, ricordato ancora da Spangher).

Anche per questo la Camera Penale di Roma ha indetto una dura protesta contro la decisione di imporre la videoconferenza, nel processo Mafia Capitale, a tutti gli imputati di 416-bis (decisione poi parzialmente modificata, a seguito della levata di scudi del Foro: partecipazione a distanza per i soli "capi"); un pericolosissimo precedente sulla strada dell'allontanamento dell'imputato dal suo stesso processo.



# Intercettazioni: tra tutela della *privacy* e bavaglio. La prassi degli ingiusti processi

A cura di Angela Compagnone, Claudia Prioreschi e Costanza Tancredi

**C**ON IL RECENTE DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE, APPROVATO ALLA CAMERA IL 23 SETTEMBRE SCORSO, SI È TORNATO A DISCUTERE DEL PROBLEMA DELLE INTERCETTAZIONI, DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA *PRIVACY*, E DEL DIRITTO DI CRONACA. TRA I VARI EMENDAMENTI PROPOSTI, INFATTI, IL PIÙ CRITICATO, RIBATTEZZATO “*NUOVA LEGGE BAVAGLIO*”, È QUELLO CHE CONSENTIREBBE AL GOVERNO DI INTRODURRE NUOVE NORME RESTRITTIVE PER I GIORNALISTI, CHE VIETEREBBERO LA PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI OCCASIONALMENTE CAPTATE E PENALMENTE IRRILEVANTI.

Stefano Rodotà  
ex Garante della Privacy



e il diritto dei cittadini di essere informati cercando di mettere un bavaglio ai giornalisti (...) Con la delega al Governo si sottrae al Parlamento la decisione sui diritti fondamentali, che dovrebbe essere di sua stretta competenza, e si impedisce all'opinione pubblica di esercitare il diritto di seguire con trasparenza i lavori parlamentari e l'attività di redazione legislativa, così come riconosciuto dalla Costituzione. Non può essere il potere esecutivo a stabilire quali siano le notizie rilevanti per i cittadini. Nei Paesi democratici sono i giornalisti che decidono quali sono le notizie che vanno diffuse oppure no, in base a criteri di rilevanza, attualità, interesse pubblico e privacy a tutela dei diritti dei singoli. **Oggi, se il giornalista sbaglia, sono già previste sanzioni.** Quindi non è vero che questa riforma tutela la privacy dei cittadini che è ampiamente garantita dalle norme vigenti. La legge italiana sulla privacy inoltre chiarisce il concetto di “minore aspettativa di privacy per i personaggi pubblici”, le cui notizie sono protette solo se non hanno “alcun rilievo per l'informazione”, e la stessa corte di Strasburgo ha chiarito che tutto ciò che li riguarda, penalmente rilevante oppure no, va pubblicato perfino quando vi sia violazione del segreto istruttorio. **Si istituisce una censura preventiva che consente ai poteri pubblici e privati di sottrarsi al controllo dei cittadini. Il nuovo ddl sulle intercettazioni colpisce duramente il diritto di cronaca. Intercettazioni di minore rilevanza giudiziaria, ma di grande interesse pubblico, non potranno essere più né divulgate**

né conosciute dai cittadini. Così come nel 2010, contro il decreto Alfano, oggi contro il ddl del governo Renzi siamo pronti a mobilitarci: non ci faremo mettere il bavaglio. Chiediamo che dal disegno di legge all'esame del Senato venga stralciata la disciplina delle intercettazioni per restituire al solo Parlamento questa delicatissima materia, tutelando la pienezza del diritto di informare e ad essere informati, solennemente riconosciuto dall'articolo 21 della nostra Costituzione.”

né conosciute dai cittadini. Così come nel 2010, contro il decreto Alfano, oggi contro il ddl del governo Renzi siamo pronti a mobilitarci: non ci faremo mettere il bavaglio. Chiediamo che dal disegno di legge all'esame del Senato venga stralciata la disciplina delle intercettazioni per restituire al solo Parlamento questa delicatissima materia, tutelando la pienezza del diritto di informare e ad essere informati, solennemente riconosciuto dall'articolo 21 della nostra Costituzione.”

“Il Foglio”  
15 settembre 2015



Non tutti i giornalisti gridano al bavaglio, tra le voci contro corrente quelle del Foglio, che in un pezzo di redazione del 15 settembre scorso scrivono: “Il testo presentato non è certo la “legge bavaglio” di cui sempre si ciarla, le minacce di carcerazione

per i giornalisti che pubblicano il contenuto di registrazioni piovute (dal cielo?) nelle loro mani sono state più volte smentite. Il ddl si limita a proporre una delega di poche righe in base a cui il governo studierà “prescrizioni che incidano sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni” e norme che consentano la “tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni di persone occasionalmente coinvolte”, oggi inesistente. Il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli, si è affrettato a dire che c'è “un pregiudizio di fondo contro le intercettazioni”. Ma si continua a girare attorno al problema, che è giuridico e culturale, prima che politico: il punto non è impedire ai giornalisti di pubblicare, né ai pm di intercettare, ma impedire che dal lavoro di indagine possa uscire qualsiasi cosa “lo strascico” abbia pescato: rilevante o no, privato o meno. Questa violazione sta a monte, e non è opera dei giornalisti. Certo, che ciò che è depositato in un fascicolo giudiziario può essere pubblicato. Il problema è capire non solo cosa sia lecito farvi entrare. Ma perché, troppo spesso, ne coli fuori la spazzatura.”



## La nostra opinione

**T**ra le nostre preoccupazioni, quando si parla di pubblicazione delle intercettazioni e di riforme, vi è il diffuso fenomeno della loro divulgazione illecita e fuori controllo.

Una prassi pericolosa e nociva di diffusione di atti d'indagine fuori dal processo penale (quello vero), che ne pregiudica inevitabilmente la genuina celebrazione.

Quello che ci allarma, infatti, è la sistematica pubblicazione arbitraria da parte dei media di *“qualsiasi cosa lo strascico abbia pescato: rilevante o no, privato o meno”*.

Nell'appello di Rodotà leggiamo: *“Oggi, se il giornalista sbaglia, sono già previste sanzioni”*.

Sì, peccato che non vengano applicate.

Peraltro, rispetto al problema delle intercettazioni, quel che non funziona nei progetti di riforma non è tanto quel che c'è ma quel che manca.

Quando si parla di riforme e di divieti di pubblicazioni, infatti, non ci si dovrebbe occupare solo del problema della diffusione delle intercettazioni penalmente irrilevanti e della tutela della privacy dei terzi occasionalmente intercettati, ma anche, e soprattutto, dell'impossibilità dell'indagato di veder celebrare il suo giusto processo nelle aule di tribunale e non sui giornali o nei salotti televisivi per colpa di un'illecita pubblicazione degli atti d'indagine.

Questo dovrebbe permeare la cultura prevalente in uno Stato di diritto riguardo al problema ma, come dimostrato ormai da anni

dalle sistematiche gogne mediatiche dell'indagato di turno (da Bossetti a Mafia Capitale), è un riflesso invece del tutto assente, e la questione viene ridotta alla sola tutela della privacy dei terzi intercettati da una parte o al bavaglio della stampa dall'altra.

Insomma, la tutela della privacy dei noti personaggi di turno occasionalmente intercettati, o la necessità per i giornalisti di svelare retroscena politici e non è solo uno dei problemi delle intercettazioni, perché la rilevanza penale di un'intercettazione non può giustificare la sua arbitraria e illegale pubblicazione.

Peraltro, a voler scendere sul piano delle proposte di riforma, è impensabile che il problema delle intercettazioni si risolva con la



soppressione dell'udienza filtro o con l'individuazione di criteri astratti e preordinati che consentano una censura preventiva per la selezione di quelle penalmente rilevanti, una se-

lezione, tra l'altro, che sarebbe inefficace se non condotta alla luce dell'intero materiale probatorio o di indagine. Una valutazione, quella dell'individuazione delle intercettazioni penalmente irrilevanti, che spetterebbe unicamente al magistrato (caso per caso) e ai difensori (anche e soprattutto attraverso l'udienza filtro) e non a criteri preordinati per legge né tantomeno ai giornalisti.

A prescindere da ciò va ribadito che le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova e non un mezzo inquisitorio che scandaglia le più profonde pieghe dell'umanità, finendo per diventare la prova regina di un processo che si trasforma in giudizio etico e non in strumento di ricostruzione di fatti.

In questo contesto le prassi illegali che si sono affermate rispetto alla diffusione delle intercettazioni privano gli indagati e imputati delle garanzie della celebrazione di un giusto processo perché alterano le finalità del processo stesso.

La sistematica, illecita e diffusa violazione dei divieti di pubblicazione già esistenti (art. 114, commi 2 e 3, c.p.p.) da parte dei giornalisti, e il placet tacito, delle Procure e degli Ordini professionali che non si attivano per reprimerli, espongono infatti gli imputati ad un pre-giudizio che finisce per condizionare il giudizio vero e proprio.

La corretta formazione del convincimento del giudice, fondamentale stampella del principio del contraddittorio, è irrimediabilmente compromessa quando lo stesso giudice del dibattimento, prima ancora di prendere visione del fascicolo, ha formato il suo pre-giudizio sui giornali.

Un pre-giudizio che, peraltro, si forma attraverso atti ai quali non è consentito l'ingresso nel dibattimento, se non con le dovute garanzie del contraddittorio ma certamente, non attraverso i ritagli o e le rielaborazioni di media. Quando si parla di pubblicazione delle intercettazioni, quindi, non si tratta solo di diritto alla privacy, ma anche del diritto alla difesa al giusto processo di ogni cittadino coinvolto.

L'assenza di una coscienza collettiva che si preoccupi di assicurare la genuinità dei processi (quelli veri, nelle aule di tribunale), una prassi deviante di arbitraria pubblicazione delle intercettazioni, la "colatura" degli atti d'indagine fuori dalle Procure, i processi celebrati nei talk show o sui giornali, la disapplicazione delle norme che prevedono sanzioni (già esistenti) in tema di divieti di pubblicazione, sono fattori che conducono ad una sistematica celebrazione di processi ingiusti. Ogni rimedio sarà inefficace se *“si continua a girare attorno al problema”*, che è quello di fare in maniera che chi ha la disponibilità della carte, dalle Procure, agli uffici giudiziari in generale, fino ai diversi corpi di polizia, impedisca realmente la loro illegittima diffusione. In conclusione si può sintetizzare che non sarebbero necessarie leggi "bavaglio" o "bavaglino" se ai giornalisti non si permettesse di servirsi al buffet principale.

L'esposto della Camera Penale di Roma contro le reiterate violazioni dei divieti di pubblicazione nel processo Mafia Capitale: è scontro tra giornalisti e avvocati

# Libertà di stampa e principio di legalità

**L**A CAMERA PENALE DI ROMA, ATTRAVERSO IL PRESIDENTE FRANCESCO TAGLIAFERRI E L'AVV. GIOVANNI PAGLIARULO, HA PRESENTATO, LO SCORSO 24 SETTEMBRE UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA CONTRO 96 GIORNALISTI PROFESSIONISTI, 78 CRONISTI E 18 DIRETTORI, NEL QUALE SI LAMENTA LA PLURIMA VIOLAZIONE DELL'ART. 114, COMMI 2 E 3 C.P.P. L'INIZIATIVA DEI PENALISTI ROMANI HA PROVOCATO LA REAZIONE DEI GIORNALISTI, CHE INDIGNATI, COME AL SOLITO, HANNO GRIDATO AL BAVAGLIO, RICEVENDO LA SOLIDARIETÀ DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA, RAFFAELE LORUSSO, CHE HA DEFINITO TALE INIZIATIVA "UN ATTACCO COSÌ ROZZO E PLATEALE ALLA LIBERTÀ DEI CRONISTI DI INFORMARE E AL DIRITTO DEI CITTADINI AD ESSERE INFORMATI".

A REPLICARE AGLI ATTACCHI DEI GIORNALISTI È PROPRIO UNO DEGLI AVVOCATI CHE HA SOTTOSCRITTO, INSIEME AL PRESIDENTE, L'ESPOSTO: L'AVV. GIOVANNI PAGLIARULO.

**Raffaele Lorusso**  
Segretario Generale della FNSI



Così commenta la vicenda, a pochi giorni dalla presentazione dell'esposto Raffaele Lorusso:

*"In un Paese che si dice democratico è impensabile che si disponga una denuncia collettiva per 96 giornalisti, 78 cronisti e 16 direttori, "colpevoli" di aver illuminato con il loro lavoro uno dei peggiori scandali della storia d'Italia e forse*

*il più triste della storia della Capitale.(...) Torna in voga l'idea che si possa tentare di imbavagliare la stampa impedendo la pubblicazione di intercettazioni tra l'altro non più coperte da segreto istruttorio: è l'ennesimo esempio che deve far riflettere la politica sull'opportunità di una delega in bianco al governo su una materia così delicata. È anche a causa di episodi come questo che l'Italia occupa il 73esimo posto nella classifica sulla libertà di stampa. È preoccupante che si sferrino un attacco così rozzo e plateale alla libertà dei cronisti di informare e al diritto dei cittadini ad essere informati: chi l'ha concepito farebbe bene a rileggere quanto stabilito in modo assolutamente inquivocabile dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle numerose sentenze in materia di libertà di espressione e diritto di cronaca. Oltre che la totale solidarietà della Federazione nazionale della stampa italiana, ai colleghi finiti nel tritacarne giudiziario va rivolto l'invito a proseguire il loro lavoro nell'interesse esclusivo dell'opinione pubblica, senza lasciarsi condizionare da tentativi di intimidazione che qualificano chi li compie".*

L'Avv. Giovanni Pagliarulo

Il coestensore dell'esposto



Così replica l'Avv. Giovanni Pagliarulo: "Felici que' giurati, se entrarono nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non rimase nella loro mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori". Lo scriveva Alessandro Manzoni nella sua "Storia della Colonna Infame" nel 1840.

Il problema della influenza dei giudici attraverso la pregressa conoscenza di atti di parte non è emerso ora.

Certamente oggi ha assunto una dimensione mai vista prima: si assiste quotidianamente alla letterale traslazione delle inchieste giudiziarie sui mezzi di comunicazione di massa (giornali, tv, internet).

Per contro, è proprio degli Stati moderni e democratici il diritto dei cittadini ad essere informati delle vicende di giustizia.

Non vi è dubbio che al pubblico debba essere dato conto, attraverso la libera stampa, di come viene amministrata la giurisdizione, soprattutto quella penale.

Come si contemperano queste due esigenze contrapposte?

Sul piano della normazione di principio, la libertà di espressione merita il massimo della tutela (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) ma può incontrare dei limiti nell'esercizio di altri diritti, tra i quali quello ad un giusto processo e ad un tribunale imparziale, garantiti dagli artt. 27 e 111 della Costituzione e 6 della CEDU.

Tali limiti sono stati più volte affermati dalla Corte Costituzionale (su tutte si veda la sentenza 3 marzo 1966 n.18) e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (tra le decisioni più significative: Corte EDU, Sez. III, sentenza 7.6.2007, Dupuis c/ Francia; Corte EDU, Sez. II, sentenza 1.7.2014, A.B. c/ Svizzera); sostanzialmente in linea si pone la Raccomandazione Rec (2003)13 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla diffusione delle informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali.

A livello più specifico, il codice di procedura penale (art. 114, commi 2, 3 e 7) vieta la pubblicazione testuale (rozzamente ed a scanso di equivoci: il "copia ed incolla") anche parziale, degli atti del procedimento, una volta che non siano più coperti dal segreto, a meno che non siano atti del giudizio. La ragione è evidente: il giudice, per evitare pre-condizionamenti, non può conoscere - leggere,

vedere, udire - atti che nel "suo" fascicolo non trovano ingresso. Questo divieto esiste - sta là - da decenni ma è sistematicamente ignorato. L'equivoco diffuso è che una volta cessato il segreto investigativo gli atti (diversi da quelli del giudizio) siano liberamente pubblicabili. Così non è, come abbiamo visto. Il riassunto (la "pubblicazione del contenuto": la perifrasi, la sintesi, etc.) è ammesso. La traslazione no. La violazione del divieto può integrare una contravvenzione (prevista dall'art. 684 c.p.) obblabile con un'ammenda di 129 Euro, o un illecito disciplinare (art. 115 c.p.p.) se è commessa da chi eserciti una professione per la quale è necessaria un'abilitazione da parte dello stato. Infine, la legge (art. 115, comma 2, c.p.p.) individua nel pubblico ministero il soggetto tenuto ad informare, in caso ne abbia notizia, gli organi disciplinari.

Con gli arresti degli indagati nel procedimento noto come "Mafia Capitale" la diffusione di carte, registrazioni e filmati, tramite pedissequa riproduzione, ha assunto una portata senza precedenti.

Ciò ha determinato, da un lato, un rinnovato e più approfondito studio, per noi avvocati, della disciplina della pubblicazione degli atti; dall'altro la constatazione definitiva che si era di fronte ad un vero e proprio fenomeno deviante.

Insomma, la spettacolarizzazione impazzita dell'inchiesta "Mondo di mezzo" ci ha fatto aprire gli occhi. E abbiamo visto la nudità del re.

Dunque abbiamo, non senza fatica, raccolto decine di articoli e presentato, al soggetto indicato dalla legge, un esposto, da taluni definito "monstre", nei confronti di tutti i cronisti giudiziari e relativi direttori di testata che si sono occupati della vicenda.

Proprio perché consapevoli che la questione era (ed è) di portata generale, non limitata a casi isolati, e ha una matrice culturale, prima ancora che tecnico-giuridica, abbiamo ritenuto di coinvolgere tutti i professionisti interessati e la richiesta è stata indirizzata all'autorità disciplinare.

In altri termini, a fronte di una prassi illecita estremamente diffusa e ben radicata, è stata sollecitata una presa di posizione da parte dell'Ordine dei Giornalisti. Su un tema complesso, si badi bene, che non riguarda solo "Mafia Capitale" ed ha una rilevanza superiore a quella della singola vicenda dalla quale è scaturita la segnalazione.

Questo, oltre che la disciplina normativa ed i principi costituzionali e convenzionali, sembra essere completamente sfuggito a Lorusso, che, forse ritenendo che la sua categoria goda di una sorta di immunità - ma in un "paese che si dice democratico" tutti sono soggetti alla legge, giornalisti compresi - ha visto in un legittimo richiamo al rispetto della norma, in una esortazione al confronto su un problema che certamente esiste, mai compiutamente portato allo scoperto, un tentativo di censura ed intimidazione.

Non senza profili di disturbo dell'identità, visto che gli avvocati hanno chiesto di affidare la questione non a terzi inquirenti ma agli organi di disciplina interni. Ai giornalisti stessi."



# Noi e loro: proviamo a spiegarci

## CONFRONTO APERTO TRA AVVOCATI E GIORNALISTI. SUL TAVOLO: RISPETTO DELLA LEGALITÀ, DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E VERA INDIPENDENZA DELLA STAMPA GIUDIZIARIA



Fiorenza Sarzanini  
Corriere della Sera



Giovanni Bianconi  
Corriere della Sera

**CentoUndici:** Partiamo dal 114 c.p.p. Siamo d'accordo che è una norma che viene violata da sempre?

**Bianconi:** Io penso che sia una norma che non ha più molto senso. Poteva averlo quando fu varato il codice, nel 1989, e doveva servire a evitare che il giudice fosse influenzato dalla lettura di atti che non dovrebbe conoscere. Ma oggi ha perso molto di quel significato, anche perché passa moltissimo tempo tra quelle pubblicazioni e il giudizio.

**CentoUndici:** Però il divieto esiste, non viene rispettato da voi giornalisti e la magistratura non lo fa rispettare.

**Bianconi:** E' vero, anche perché il reato di pubblicazione abusiva comporta una pena pecuniaria obblabile. Per questo i giornali affrontano quel rischio, garantendo i giornalisti piuttosto che non pubblicare gli atti; e credo che la magistratura inquirente consideri, fra l'altro, che i costi sostenuti dallo Stato per imbastire un processo siano molto superiori ai soldi incassati con l'oblazione. In questa situazione penso che sia molto più corretto, per noi che facciamo informazione, pubblicare parti di atti nella loro effettiva letteralità piuttosto che farne un sunto. Anche a garanzia delle persone coinvolte.

**CentoUndici:** Passiamo ad un altro argomento. Se io, inquirente, ti do una notizia, tu pubblichi un articolo, io intercetto gli obiettivi per vedere come reagiscono, è giornalismo ancora o no? O l'informazione diventa il volano dell'indagine?

**Bianconi:** Se quello che ho scritto è vero, allora è giornalismo, che poi significa semplicemente raccontare fatti. Io sono cosciente che ogni volta che scrivo un articolo posso "risultare utile" alla mia fonte, ma di fronte a ciò il mio problema è valutare se quello che proviene dalla fonte corrisponde a verità ed, eventualmente, il gioco che si sta facendo attraverso di me. Ma questo vale pure quando la fonte è un avvocato.

**CentoUndici:** Sei più che "embedded", allora: a quel punto partecipi alla guerra! Non sei più uno che la guarda!

**Bianconi:** Non è che partecipo ad una guerra, semmai la racconto. Anche perché non scrivo sotto det-

tatura, riferisco ciò che mi risulta attraverso gli elementi che arrivano dalle parti processuali. Mi rendo conto che così anche io entro a far parte di un sistema che utilizza l'informazione, ma questo avviene un giorno attraverso il pubblico ministero, un altro attraverso l'avvocato. [...] Ogni fonte ha un interesse nel darmi una notizia!

**CentoUndici:** Riassumiamo. Tu investigatore mi dai la notizia, io spendo la notizia sapendo perfettamente che a te servirà per registrare le reazioni degli indagati: non è già una sorta di alterazione della funzione del giornalista?

**Bianconi:** Io racconto un fatto, se è rilevante per l'opinione pubblica, e non solo dal punto di vista processuale. E nel caso di atti giudiziari scelgo io quelli da pubblicare e come pubblicarli, non l'investigatore. Non credo che questo corrisponda a partecipare da esterno a un gioco con accusa e difesa...

**CentoUndici:** Ma non è tra accusa e difesa, non vorremmo essere fraintesi, così è già vista in un'ottica processuale. Tu, giornalista, racconti dei fatti; quando entri dentro i fatti e diventi un protagonista indiretto, mediato, strumentalizzato o non, ma comunque protagonista, non sei più un raccontatore! Non parliamo della circostanza che la stampa faccia il tifo per la difesa, o per l'accusa, e quindi tiri fuori notizie che avvantaggiano pubblicamente l'accusa o svantaggiano la difesa, o viceversa. Questo è un conto, ognuno rimane della sua opinione. Il conto diverso è quando tu, giornalista, avendo una notizia da circuiti investigativi, diventi una sorta di "agente provocatore", stiamo estremizzando, però è questo. Non è neppure fare il tifo, questo è mettersi dentro a quella che sarà la prova.

**Sarzanini:** Però scusate, questo non è vero! [...] Mi arriva anonimamente un atto giudiziario ancora segreto, io decido di pubblicarlo perché ritengo che quello che c'è nell'atto, senza naturalmente mettere in difficoltà un'indagine, interessa l'opinione pubblica. Forse io mi faccio strumento di qualcuno, ma il problema è se esiste l'interesse per l'opinione pubblica. Altrimenti noi non dovremmo





pubblicare niente, neanche tutti i fatti che sono penalmente irrilevanti, per esempio. Non è una questione di chi ti fai strumento, i giornalisti si fanno sempre strumento di qualcuno, anche quelli che non fanno cronaca giudiziaria, dalla politica all'economia. Il problema è la valenza che ha per l'opinione pubblica quel fatto che tu racconti sul giornale. Tante volte io mi faccio strumento di un avvocato, perché mi convinco che il suo cliente sia innocente.

**CentoUndici:** Ma questo è fisiologico, è abbastanza normale, la difesa acquisisce una prova e sceglie una strategia difensiva, ad esempio quella di spenderla subito. Quel che ha acquisito, potrebbe portarlo al processo, ma potrebbe anche non portarlo.

**Sarzanini:** Perché vale per l'accusa e per la difesa no?

**CentoUndici:** Perché lo dice il codice.

**Bianconi:** Sì, è possibile che attraverso la diffusione di una notizia si crei un antifatto per la costruzione della prova. Di fronte a ciò, uno può valutare, nel senso che se racconto un fatto che è vero, è difficile stabilire una regola. Bisogna valutare caso per caso, non c'è una regola generale per cui dici "no, io queste cose non le faccio". Altrimenti di fronte a chi mi passa un'informazione - una volta il pm, una volta l'avvocato, una volta la pg, una volta un cancelliere - io devo sempre pormi il problema di quale gioco sta facendo. Io me lo pongo, ma partendo dal valore di quella notizia. Chi mi diede la notizia, 25 anni fa, che Giovanni Falcone era stato chiamato al Ministero della Giustizia, lo fece per fare un dispetto a Falcone, metterlo in difficoltà e magari far saltare la sua nomina. Io non è che volevo fare un dispetto a Falcone, però era vero che Martelli l'aveva chiamato e ancora non si sapeva. E per me era importante.

**CentoUndici:** L'esempio non è calzante, non stiamo parlando di un reato.

**Bianconi:** E' evidente che è una cosa diversa, ma vale lo stesso principio: io, a monte, posso essere ogni volta uno strumento della fonte.

**CentoUndici:** Va bene, cambiamo capitolo. Ora c'è la faccenda del furgone di Bossetti. Per un anno e mezzo abbiamo visto un furgone bianco sfilare in televisione

come se fosse una prova agli atti, invece era un filmato costruito dagli investigatori per i media.

**Sarzanini:** La storia di Yara? E' completamente diversa. È stata fatta una raccolta di immagini e divulgata. Agli atti sono depositati il filmato ed i vari fermo-immagine.

**CentoUndici:** Per un anno e mezzo l'opinione pubblica ha visto questo filmato, ritenuto di grande importanza, ma si è scoperto che altro non era che la pubblicità occulta degli investigatori, peraltro un tipo di pubblicità molto di moda negli ultimi tempi. Quando arrestarono Carminati, fecero il film con tanto di logo dei Ros. Quando andarono a fare una perquisizione a casa di Alemanno, filmarono il citofono con su scritto Alemanno, di nuovo con il logo del Ros. La documentazione filmata di queste attività ha un valore processuale pari a zero, ma viene ripetutamente mandata in onda, e crea obiettivamente l'effetto che deve creare: mettere alla gogna le persone indagate e fare pubblicità alle polizie.

**Bianconi:** Non è una notizia, è vero. Io su questo sono d'accordo con voi, ma sono situazioni ormai inarrestabili perché c'è un sistema televisivo e informatico che impedisce di scegliere. Se io dicessi: "Guardate, queste immagini non vanno pubblicate", in redazione mi risponderebbero che tanto, siccome le pubblicano tutti, non è che tu ti salvi l'anima rimanendone fuori. E quindi le pubblichiamo. Io resto in disaccordo su questo, però mi fermo perché purtroppo le cose del mondo vanno in una questa maniera.

**CentoUndici:** Però quando si tratta di pubblicare le immagini degli sgozzati dell'ISIS ve lo ponete il problema! Vi siete interrogati o no su quella del bambino morto sulla spiaggia? Questo non è mai successo

con un imputato! La morte ed il dolore vengono rispettati, la libertà delle persone molto meno. La pietà funziona, ma non con l'imputato, non c'è rispetto per la libertà delle persone.

**CentoUndici:** Parliamo del filmato dell'arresto di Bossetti sul posto di lavoro, per esaurire il tema di una informazione che non si limita a guardare, a partecipare moral-





prodotti perché fanno scena. A me non piace questo sistema, ma è così.

**CentoUndici:** Siamo arrivando ad un punto interessante. All'epoca di Valpreda c'erano gli inquirenti che dicevano: "Abbiamo trovato il mostro". Oggi, probabilmente, farebbero girare un bel filmatino in cui il claudicante Valpreda viene arrestato in mezzo alla strada e avrebbe, con ogni probabilità, un effetto ancor più amplificato. Il fatto, però, è che all'epoca c'era una stampa, almeno una parte, che controllava il potere giudiziario, ne diffidava, ora pare che la maggior parte, perlomeno quando non è in ballo la politica, sia "culturalmente colpevolista". Insomma il problema non è solo "sto dalla parte di chi mi dà la notizia", cioè un criterio di convenienza, ma anche il

mente, ma addirittura aiuta a costruire una prova. Io penso che ognuno di noi, arrestato sul posto di lavoro, farebbe quel che fa Bossetti in quelle immagini: è terrorizzato, tentenna, ha paura, biascica. Quel filmato - di nuovo totalmente inutile dal punto di vista delle investigazioni - viene reiteratamente presentato come uno degli elementi di prova a carico. "Non ha subito detto sono innocente. Se lo aspettava", e via così. Ma che notizia è fotografare uno a cui stanno mettendo le manette? Al di là del fatto che, come avete ricordato voi, è anche vietato dalla legge e dal codice deontologico dei giornalisti.

**Bianconi:** Ma infatti gli mettono la fascetta elettronica sulle manette.

**CentoUndici:** La fascetta, secondo noi, è una maniera molto ipocrita di non rispettare la legge. Ma nel momento in cui tu mandi in onda quella cosa, non stai facendo la cronaca. Non ti fa venire il dubbio di una sostanziale strumentalizzazione dell'informazione?

**Bianconi:** Sì, ma qui il problema si pone prima ancora della valutazione sull'essere o meno strumento di qualcuno. In questo caso penso che siano immagini sbagliate, sia da parte di chi le diffonde che da parte di chi le trasmette.

**Sarzanini:** A quello anch'io sono contraria. Però vi voglio dire una cosa sulla storia del furgone. Agli atti viene depositato il fermo immagine del furgone per mostrare la cosa. Ok? E' chiaro che se tu devi depositare tutto il filmato, lo depositerai per la difesa al fascicolo del pm. Ad uso dei giornali, dei siti e delle televisioni, fanno di tutte queste fotografie un collage.

**CentoUndici:** Siamo un po' lontani dal problema, non è questo il tema. Il problema che poniamo è sempre: è questa la prova che ho agli atti oppure ho costruito qualche cosa solo per l'informazione? Come l'ho presentata? Come fosse la prova agli atti.

**Bianconi:** Probabilmente questo è vero. Anche i filmati di "Mafia Capitale" sono montaggi, perché quando vediamo le trascrizioni in cui stanno seduti al bar, probabilmente non è quello il momento in cui stanno dicendo quella cosa. Sono spot preparati ad uso e consumo delle televisioni e dei siti internet.

**CentoUndici:** Perché lo fanno?

**Bianconi:** Lo fanno per sostenere la loro tesi e documentare la loro attività.

**CentoUndici:** Questo è il punto. Premesso che c'è una piccola differenza concettuale, importantissima, tra la forza dello Stato, e la forza di chiunque non sia lo Stato, in ogni caso è giusto che l'investigatore propagandi il suo prodotto? Dal vostro punto di vista è giusto che il Ros, il Gico, la Dia, propagandino il risultato?

**Bianconi:** Vabbè, allora non potrebbero fare neppure un comunicato stampa. Queste sono le evoluzioni del comunicato stampa e dell'informazione. Perché nei momenti in cui c'è Internet, e i siti si aggiornano ogni quarto d'ora, chi li rinnova deve dare una cosa in più rispetto al quarto d'ora precedente attraverso nuove immagini.

**CentoUndici:** La spiegazione più o meno la stiamo capendo così: noi prendiamo tutto.

**Bianconi:** Non è che prendiamo tutto. Si è creato un sistema per cui vale l'immagine molto di più dell'informazione, quindi tu prendi questi

fatto che è stato ben sintetizzato da quelli che dicono che per la stampa italiana un indagato è "presunto colpevole finché non riesce a dimostrare di essere innocente".

**Sarzanini:** Ma non è questo, guardate che adesso le indagini sono anche molto più tecnologiche. Proprio perché ci sono i filmati, basta vedere che cosa è accaduto riguardo alle indagini dell'Anas: l'atto in cui viene contestato il pagamento della tangente, il video in cui viene mostrato quello che lei dice, i filmati che proverebbero la consegna dei soldi. E' chiaro che tutto quello che è più tecnologico convince di più.

**CentoUndici:** Tu non hai il dubbio che questi metodi tecnologici siano manipolabili esattamente come era manipolabile l'informazione ai tempi di Valpreda?

**Sarzanini:** Certo che sono manipolabili.

**CentoUndici:** E allora dovrete essere watch dog anche rispetto a questo, dovrete dire "vado a vedere, verificare".

**Sarzanini:** No, perché voi non mi state facendo questo discorso, non mi state dicendo che è manipolato. Mi state dicendo che è una suggestione per il giudice.

**CentoUndici:** Ti stiamo dicendo che è totalmente inutile dal punto di vista processuale, cioè proprio farlo quel filmato non ha nessun senso processuale, se lo faccio per poi farlo finire in televisione è ovvio che ha uno scopo e lo scopo mi sembra evidente, no?

**Sarzanini:** Lo scopo è fare suggestione. Su questo sono d'accordo con voi.

**CentoUndici:** Ma la suggestione non riesce se c'è un giornalista che risponde: "Senti io ti dico di no!". Ma torniamo al tema che stavamo analizzando: voi pensate davvero che in questo momento l'accusa deve provare la colpevolezza di Carminati e degli altri? O sono Carminati e gli altri che possono sperare di provare la propria innocenza?

**Sarzanini:** Certo, certo...

**CentoUndici:** La seconda? Come dicono gli avvocati: non abbiamo altre domande!

**Sarzanini:** Sì, ma accadeva pure prima!

**CentoUndici:** Ti rendi conto come inizia un processo? Guarda la sequenza: dal filmato dell'arresto fatto soltanto per farlo - perché mica serviva filmare quell'arresto, era senza nessun pericolo - primo passaggio, poi la pubblicazione delle intercettazioni, la pubblicazione dell'interrogatorio, ecc., finalmente si arriva al processo, ma in che condizioni?

**Sarzanini:** Ma perché voi pensate che sia questo il motivo perché lui debba "provare" la sua innocenza? Anche prima era così!

**Bianconi:** Io credo che la questione dell'atteggiamento dei giornali, intesi come sistema dell'informazione nel suo complesso, nasce sostanzialmente nel '92, perché i giornali sono anche uno specchio della classe dirigente del Paese. Nel '92 accade che i magistrati di fatto diventano protagonisti di cambiamenti epocali della storia della Repubblica italiana, e si diffonde un atteggiamento quasi fideistico nei confronti della magistratura. Che poi ha avuto una sua evoluzione fino a raggiungere l'effetto opposto: siamo partiti dai governi decimati nella



loro composizione dagli avvisi di garanzia giunti ai ministri e siamo arrivati ad un Presidente del Consiglio imputato che ha continuato a governare tranquillamente. C'è una percezione molto diversa dell'azione dei magistrati e della giustizia, anche a seconda degli schieramenti politici che i giornali rispecchiano o raccontano, che è ciclica, o comunque ondivaga. L'atteggiamento da parte della stampa di non avere questo spirito di "cane da guardia" nei confronti della magistratura probabilmente deriva dal '92, nasce lì e per un periodo va avanti così. Poi, però, succede il contrario: qualunque cosa fa la magistratura, chisseneffrega, perché per l'appunto tutta la vicenda Berlusconi fa cadere l'atteggiamento fin troppo adesivo che c'era prima, arrivando a rovesciarlo. E penso che tutti i vari casi di cronaca nera e giudiziaria affrontati nei talk show servano a mettere in discussione - questa è la mia opinione - l'attività del potere giudiziario sui casi che interessano l'opinione pubblica, ma non riguardano direttamente la politica, per poi arrivare a dire *"vabbè, ma se io ho dei dubbi su questi casi per i quali penso che della magistratura non ci si può fidare, allora anche quando fanno le cose su Berlusconi e su altri vai a sapere se ci azzeccano oppure no"*.

**CentoUndici:** Ma è cambiato qualcosa dagli anni '70 di cui parlavamo prima? Anche rispetto all'atteggiamento in perfetta buona fede dell'informatore di questioni di giustizia? Quello slogan di prima - "intanto dimostra la tua innocenza" - in un Paese civile non dovrebbe essere il contrario anche dal punto di vista dell'informazione?

**Bianconi:** Secondo me sì, dovrebbe essere il contrario. Anche per un altro motivo, guardando le cose da un altro punto di vista. Prendiamo la vicenda Berlusconi assolto nel processo Ruby: alla fine che fosse concussione o induzione indebita non è così importante. Perché comunque il fatto è stato accertato, c'è stato. Ed è, diciamo così, poco commendevole per un Presidente del Consiglio; non perché debba essere un marito fedele, ma semplicemente perché si espone, diciamo così, ad una serie di pericoli. Invece tutto questo passa in secondo piano perché comunque è stato assolto, quindi non gli rompete le sca-

tole e buonanotte ai suonatori. Invece bisognerebbe prendere atto della sentenza, che riguarda l'imputato, ma poi continuare a ragionare sui fatti accertati, che riguardano tutti noi. Anche perché se non si prende per buono solo il dispositivo, allora dovrebbe valere sempre. Leggo qualche giorno fa che Giuliano Ferrara è tutto contento perché hanno assolto Mannino, ma se lo condannavano invece avrebbe detto che era una porcheria; eppure sempre una sentenza sarebbe stata. Perché la sentenza quando è assolutoria è giusta e quando di condanna è sbagliata, o viceversa?

**CentoUndici:** Veramente il problema è opposto. Una delle domande che volevamo fare è proprio questa: guardate i titoli, ragazzi.

Quando c'è un'assoluzione si parla di processo "fallito", si titola "Una strage senza colpevoli", "Un delitto senza responsabili". Non si dice mai: "E' stato processato un innocente". Ma vogliamo scherzare sul fatto che l'aspettativa che si crea rispetto ai processi è che un'assoluzione lascerebbe impunito il fatto?!

**Bianconi:** Ma questo è un altro discorso! Io sto parlando dell'atteggiamento dei giornali, che poi ce ne sono tanti e ci sono anche grandi differenze rispetto alle pronunce della magistratura. Io registro una strumentalizzazione del ruolo della magistratura, anche da parte della stampa, in un senso e nell'altro. Un atteggiamento di condivisione naturale oppure invece di avversione preconcetta a seconda degli schieramenti perché la questione giustizia, per come viene affrontata sui giornali, è diventata molto, forse troppo, connessa alla questione politica per via dei processi che dal '92 in poi hanno coinvolto la classe politica. E temo che anche i grandi casi di cronaca nera vengano pompati con questo retroscena: l'atteggiamento da avere nei confronti della magistratura, perché poi c'è l'altro livello, e il rapporto tra politica e magistratura.

**Sarzanini:** Posso fare una domanda? Voi avete deciso di prendere un'iniziativa clamorosa su Mafia Capitale. Negli anni scorsi c'era stata un'indagine altrettanto clamorosa e spettacolare come quella sulle tangenti degli appalti pubblici legati al G8. Unica differenza: la mancata contestazione dell'associazione mafiosa. Perché non vi siete mossi nello stesso modo?

**CentoUndici:** Ti rispondiamo rammentandoti che sono anni che denunciavamo la violazione del 114. Lo facemmo anche al congresso dell'ANM del 2103. Noi su questa questione del 114 e del 115 continuiamo a parlare da anni e anni e non ci ascolta nessuno. Ad un certo punto, l'uovo di Colombo è stato paradossale: denunciavamo i giornalisti così vedi che ne parleranno e infatti adesso ne parliamo! Piuttosto, non vi pare obiettivamente un po' comico definirlo un attentato alla libertà di stampa? Facciamo un esposto per chiedere che l'Ordine dei Giornalisti decida se è corretto o meno un certo comportamento ed i giornalisti, ed il loro sindacato, ci accusano di attentare alla libertà di stampa. A parti invertite, se avvenisse con qualcuno che ci denuncia all'Ordine degli Avvocati, noi l'ultima cosa che diremmo è che è un attentato alla libertà di difesa. Ma vi sembra normale gridare all'attentato alla libertà di stampa?

**Sarzanini:** Infatti io non penso che sia questo, però, vi ripeto, questa è un'iniziativa che non avevate mai preso.

**CentoUndici:** Ogni tanto ti vengono delle belle idee e qui l'idea paradossale e provocatoria è quella di dire: benissimo, mettiamo la faccenda in mano ai giornalisti stessi. Al tempo stesso, il Procuratore della Repubblica ci dovrà spiegare perché, nei precedenti 25 anni, lui e i suoi predecessori non hanno mai





fatto quello che andava fatto. Dovrà anche spiegare come mai non vengono aperti procedimenti per pubblicazione arbitraria, e non si investe l'Ordine dei Giornalisti della violazione di una regola deontologica. Ci dovrebbe spiegare, anche, perché un'altra regola del 114, che esiste ed è sacrosanta, quella per cui non puoi trattare come un vitello allo sgozzamento un Bossetti, o riprendere qualcuno con le manette, o peggio fargli fare la passerella con la testa abbassata dentro alla macchina, viene costantemente disapplicata.

**Sarzanini:** Però vi siete ben guardati dal chiedere tutto questo al Procuratore. Avete scelto la strada più comoda: prendiamocela con i giornalisti e vediamo cosa dice il Procuratore. Io penso che l'atto ufficiale abbia dimostrato che l'avvocatura romana non si voleva mettere in urto pubblico contro la Procura e sia passata per i giornalisti. Siccome esiste l'Ordine dei Giornalisti ed il Csm, io mi sarei aspettata, ed avrei ritenuto più serio, da parte dell'avvocatura, fare un'azione contro tutti coloro che secondo voi vi danneggiano. Così credo sia solo propaganda. Forse sarebbe stato più efficace se voi l'aveste fatta prendendo in considerazione quello che secondo voi è il vero problema, la commistione stampa e magistratura. Prendersela solo con la stampa è un po' più facile.

**CentoUndici:** Vedi che non ci capiamo? La norma è chiara: chi pubblica atti che non può pubblicare, oltre alla sanzione penale per 684 c.p., deve essere sanzionato dal suo Ordine su segnalazione della Procura. Con l'esposto abbiamo ammonito la Procura della Repubblica a non omettere i doverosi atti dell'ufficio. Questo tema, peraltro, si riaggancia a quello del fatto di Brindisi. Un po' di anni fa, scoppia una bomba e muore una ragazzina. Tre giorni dopo gli inquirenti trovano un potenziale sospetto e la stampa nazionale diffonde gli elementi per individuarlo nel momento in cui lo portano in questura per fargli delle domande, col rischio che venga linciato. Poi si è saputo che non c'entrava nulla, ma se anche c'entrava? E se l'avessero linciato?

**Bianconi:** Quello è stato un deplorabile e grave errore dovuto anche al fatto che, purtroppo, si sta determinando un fenomeno che temo sia inarrestabile. Se ci sono 500 televisioni in un luogo dove è scoppiata una bomba - e addirittura si diceva che era stata la mafia perché coincideva con il 23 maggio - è inevitabile che si crei la corsa a dare la notizia per primi aumentando il rischio di sbagliare; come scambiare, in quel caso specifico, un normale e doveroso accertamento di polizia per l'atto finale di un'indagine già conclusa. Ma vi invito a considerare che questa cosa qui non è figlia dell'atteggiamento culturale di adesione alla magistratura.

**CentoUndici:** E' per la necessità di arrivare primi?

**Bianconi:** Certo, per l'ansia di arrivare prima degli altri. E per il fatto che c'è troppa gente che fa questo lavoro in maniera improvvisata, che magari fino al giorno prima si è occupata di tutt'altro e d'un tratto si trova ad avere a che fare con le indagini, forse senza nemmeno conoscere la differenza tra una Questura e una Procura. Questi sono problemi professionali che riguardano le redazioni e l'Ordine. Quell'episodio lì, poi, è anche figlio del clima creato dalle trasmissioni televisive del pomeriggio, che sono un po' morbose, diciamo...

**CentoUndici:** Passiamo ad un altro argomento. L'informativa di polizia su una indagine preliminare che dura anni è solo la voce di una parte. Perché diventa un fatto anche quando è una valutazione? Se prendete una informativa, quella è uguale ad una nostra memoria, né più né meno, eppure viene presentata come fosse oro colato.

**Sarzanini:** Noi cerchiamo sempre gli avvocati per commentare queste valutazioni.

**CentoUndici:** Ti rendi conto però che l'avvocato spesso non ha l'interesse a dire, mentre l'altra parte ha l'interesse a dare.

**Sarzanini:** Io ho interesse a pubblicare tutto quel che ritengo importante per il lettore. L'importante è dare a tutti possibilità di replica.

**CentoUndici:** Se una parte non ha interesse a dire e l'altra ha interesse a dare, ecco che si sbilancia subito la cosa, mentre quello che dobbiamo fare lo sappiamo: arrivare ad un processo nel quale non ci sia la condanna prima di fare il processo. Questo è il problema serio.

**Sarzanini:** Prendiamo il caso di Rignano. Ci sono arresti, c'è una campagna di stampa messa in piedi dai magistrati per dire che le maestre avevano abusato dei bambini. Ad un certo punto due avvocati che dicono: "Ve lo diciamo noi com'è". Prendono gli atti della Procura e della difesa, convocano i giornalisti e li mostrano. La questione si è completamente rovesciata.

**CentoUndici:** Fiorenza, dicci un titolo, un solo titolo di un giornale italiano, sul fatto che la consulenza che ha portato in galera uno degli imputati del caso Marrazzo, per veneficio, era falsa, dice uno. Te la ricordi la storia di quando arrestarono Serena Grandi? Te lo ricordi cosa è successo. E' successo che a Porta a Porta hanno fatto vedere la foto segnaletica. Te lo ricordi com'è finita la cosa di Serena Grandi?

**Sarzanini:** Sì! Ma perché, non è stato detto?

**CentoUndici:** Da chi è stato detto?! Dicci un titolo sul fatto che l'indagine per lei era stata archiviata e che aveva avuto 60.000 euro di risarcimento per ingiusta detenzione! Dài, su, potremmo andare avanti all'infinito. Te lo ricordi quando tempo fa si parlava della 'ndrangheta

e della camorra a Roma, che avevano “conquistato” le pizzerie al Pantheon? Tu lo sai com'è andato a finire quel processo?

**Sarzanini:** No.

**CentoUndici:** Sono stati tutti assolti da tutto e stanno ancora aspettando una riga sul giornale. Ed allora arriviamo al punto: per voi quel processo è “finito quando è iniziato”. La gente non ne sa nulla dell'assoluzione.

**Sarzanini:** In molti casi è vero, ve lo riconosco, però io vi faccio il caso contrario. Prendete il caso Mokbel, se vi ricordate, c'è stata la campagna per Scaglia, poi quando Scaglia è stato assolto sono state scritte paginate.

**CentoUndici:** Questo è l'esempio sbagliato. Scaglia era un imputato dichiarato innocente ma straricco! Aveva pagato un disegnatore di punta che durante le udienze faceva le vignette. Non è un caso normale. Parliamo degli imputati normali, non di Scaglia, che ha messo in piedi un sito Internet per dare una corretta informazione sul suo processo, e se lo è pagato da solo. Se poi è uscita fuori la notizia che Scaglia è innocente, ci pare normale.

**Sarzanini:** Comunque è vero che noi seguiamo molto di più le indagini preliminari che il processo.

**CentoUndici:** Anche perché se voi vi inimicate il pubblico ministero, quello non vi passa più le notizie!

**Sarzanini:** Vi sbagliate, su questo vi sbagliate. Abbiamo moltissimi nemici anche tra i magistrati.

**CentoUndici:** Passiamo ad un'altra cosa. Parliamo della tortura, di quelli che per la storia giudiziaria italiana oggi si può dire che siano stati “torturati”, i Gullotta, i Triaca. Ecco, allora la tornata finale è su questo. Per un caso Cucchi, un caso Aldrovandi, ce ne stanno decine e decine su cui non aprite bocca.

**Bianconi:** Io arrivo a scrivere quello che il sistema considera una notizia. Tante volte alcuni fatti non sono considerati notizie e non riescono ad uscire, o a trovare il giusto spazio.

**CentoUndici:** Ma cosa - o chi - fa considerare una notizia il fatto che qualcuno, in Italia, ha torturato i terroristi, per conto dello Stato, oppure la relega tra le “non notizie”? Parliamo della faccenda De Tormentis, che esce, in sordina, molto tempo dopo che le cose erano divenute di dominio pubblico.

**Bianconi:** Si fa fatica a scriverne, perché molte volte la reazione è “sono storie vecchie”. Si può arrivare a dedurre che non c'è sufficiente coscienza democratica in chi decide come fare i giornali, ma molte volte le scelte sono dettate da criteri molto più banali. Sui giornali gli spazi sono limitati, bisogna scegliere che cosa pubblicare, e probabilmente spesso si scelgono cose meno importanti di altre. Non sempre, o quasi mai, perché si pensa “questo fatto lo mettiamo a tacere”, ma perché si ritiene che alla gente interessi di meno [...]. Non credo che ci sia un problema di censura, ma di presunto impatto mediatico. Cucchi perché nasce? Perché hanno fatto vedere le fotografie del cadavere; senza le fotografie neanche una famiglia così determinata sarebbe riuscita ad imporre attenzione. E l'attenzione ha fatto sì che si arrivasse ad un processo.

**CentoUndici:** Ma questa è l'eccezione, lì fu una fotografia diffusa da una famiglia strutturata.

**Sarzanini:** Vi posso assicurare che prima della foto loro avevano fatto delle denunce. Prima della foto non si era mosso nulla. L'avvocato e la famiglia non avevano ottenuto nulla.



Del resto sia la sorella di Cucchi che l'avvocato lo dicono sempre.

**CentoUndici:** Lo ammettiamo, la domanda era tendenziosa, ma il discorso è lo stesso di prima: siete o non siete il watch dog del Potere Giudiziario, sì o no?

**Bianconi:** [...] Io non credo ci sia un problema di adesione prevenuta alle tesi “dello Stato”. Certamente ci si fida di più dello Stato, soprattutto nei giornali che una volta si chiamavano “borghesi”. Questa è una derivazione, però poi vale anche quel discorso che facevo prima sul valore dell'intervento giudiziario.

**CentoUndici:** Chiariamo questa cosa del “ci si fida di più dello Stato”.

**Bianconi:** C'è un alone più benevolo per lo Stato piuttosto che per l'imputato, non per l'avvocato.

**CentoUndici:** Tendenzialmente si diffida, quindi, della verità che viene dall'imputato, dalla parte privata.

**Bianconi:** Relativamente, perché c'è la parte privata civile...

**CentoUndici:** Peggio ancora: si diffida solo dell'imputato!

**Bianconi:** Quando c'è di mezzo la politica, ormai è il contrario. Per via di quell'atteggiamento ciclico di cui parlavo prima.

**Sarzanini:** Io su questo non sono d'accordo. Se il giornalista ha la serietà di leggere gli atti processuali, certamente non sarà sdraiato sull'accusa e diffidente verso la difesa.

**Bianconi:** Su questo non sono d'accordo nemmeno io, una volta che leggi le carte ti fai un'opinione.

**Sarzanini:** Quando noi abbiamo la possibilità di vedere le carte...

**CentoUndici:** Ma c'è il filtro culturale per stabilire se una notizia è fatalmente sbilanciata?

**Sarzanini:** Sai quante volte noi dopo aver preso un'ordinanza di custodia chiamiamo gli avvocati e manco ci vogliono rispondere. Anche questo è un atteggiamento di diffidenza che non aiuta.

**CentoUndici:** Ma te lo spieghi in qualche maniera o no?

**Sarzanini:** Certo, però poi dopo, non è che “la difesa non la sentite”. Noi cerchiamo di sentirla. Io chiamo l'avvocato.

**CentoUndici:** Quando arriva un ordine di custodia, dopo che l'indagine è andata avanti per anni, obiettivamente è impossibile aprire bocca, oppure altamente pregiudizievole per il cliente: non hai neanche la possibilità di conoscere tutte le carte.

**Sarzanini:** Capisco la diffidenza ma vi posso assicurare che il confronto, anche non ufficiale, con chi come noi ha sentito una campana ed ha letto i documenti, sarebbe molto ma molto utile. Il confronto servirebbe sempre.

**CentoUndici:** Voi non vi rendete conto che la mancanza di questo confronto nasce dall'assoluta impossibilità di parificare le conoscenze della difesa e quelle dell'accusa in quel momento.

**Bianconi:** C'è poi anche un'altra difficoltà, che non è una giustificazione, però è un elemento da tenere in considerazione. A noi a volte ci capita tra le mani alle 7 di sera un'ordinanza di 400 o più pagine e dobbiamo scrivere un articolo di una pagina per le 9; non posso dire “Io

faccio domani perché prima devo studiare”. Lo devo leggere rapidamente, il meglio possibile, mi concentro sul capo di imputazione e le esigenze cautelari, e su qualche altro particolare: anche per questo servirebbe il confronto con l'avvocato, che magari conosce già la storia e ha letto tutto dalla mattina.

**CentoUndici:** Ecco, anche questo non ci sembra che traspaia mai. Magari c'è un'indagine che dura 3 anni. 100 faldoni riassunti



nell'ordine di custodia cautelare. Il giornalista scrive quello che può scrivere sull'ordine di custodia cautelare. Ovviamente i 100 faldoni non li può andare a verificare: come non lo fai tu, probabilmente non lo fa neanche il difensore nello stesso periodo di tempo. Se noi seguissimo per 18 mesi una cosa, ti daremmo migliori informazioni.

**Bianconi:** Sì, però magari voi avete parlato con l'indagato. Certe volte rispondete e certe volte non rispondete, non c'è un atteggiamento comune e sempre uguale. Io cerco di tenere in considerazione la posizione del difensore. Quello che dite è giusto, però nel momento in cui viene eseguito un arresto, il fatto diventa l'ordinanza, e il mio compito è quello di spiegarla nel migliore dei modi. Certamente specificando che quello è un punto di vista, quello dell'accusa.

**CentoUndici:** Ti sembra che questo si percepisca?

**Bianconi:** Sinceramente penso che si percepisca meno di quanto dovrebbe. Ma per quanto mi riguarda, io cerco sempre di farlo comprendere al lettore.

**CentoUndici:** Lo diciamo in generale, se uno facesse una fotografia della stampa...

**Bianconi:** Come sistema no, c'è effettivamente un problema di percezione delle tesi dell'accusa come verità accertata. Questo per vari motivi, tra cui anche le esigenze di sintesi e i danni provocati da Internet e dal proliferare delle televisioni. Quando ho cominciato a lavorare, c'era comunque un giorno di tempo per valutare prima di far uscire una notizia, e poi c'era un altro giorno prima di un'altra notizia. Non c'era l'ansia che nel frattempo usciva tutto, e quindi bisogna correre e comunicare tutto in fretta.

**CentoUndici:** Quindi stai dicendo che l'ansia porta fatalmente ad una informazione sbilanciata.

**Bianconi:** Ormai siamo arrivati all'assurdo che sui siti Internet capita di vedere pubblicate le ordinanze complete. Oltre che un fatto di inciviltà, a me sembra pure un danno per il mio lavoro: se io non faccio più il mediatore tra la fonte delle notizie e il fruitore finale, che ci sto a fare? Il mio lavoro è esattamente quello di leggere, interpretare e pubblicare ciò che è rilevante, dopo averne valutato la portata anche con un minimo di competenza, se non proprio giuridica quanto meno "di sistema".

**CentoUndici:** Però vedi, questo ci dice che quest'ansia qua, fatalmente ci porta ad un'informazione fortemente sbilanciata. In ogni caso questa cosa della competenza è una cosa importante. A parer nostro, c'è molta incompetenza nell'informazione giudiziaria.

**Bianconi:** Anche a parer mio. E temo che sia anche una conseguenza della moltiplicazione delle testate e di chi fa informazione.

**Sarzanini:** Però è come se io vi dicessi: quell'avvocato non ci capisce niente! Proprio perché siamo in un'epoca di esasperazione mediatica, il confronto tra tutte le parti è sempre utile. Quando noi riusciamo ad avere confronto, è meglio. Ve lo posso assicurare. Noi cerchiamo di avere un confronto con i magistrati, con gli investigatori, ma con gli avvocati pochissimo, c'è una diffidenza di fondo da parte degli avvocati che secondo me è dannosa.

**CentoUndici:** La diffidenza di fondo dell'avvocatura è una circostanza su cui riflettere. Trenta o quarant'anni fa, tutta questa diffidenza nei confronti dei giornalisti non c'era.

**Sarzanini:** Perché lì c'erano delle ordinanze in cui le intercettazioni non c'erano, due o tre paginette, quasi mai gli allegati.

**Bianconi:** Sì, ma c'erano anche le veline della Questura.



**CentoUndici:** Non che oggi non ci siano le veline.

**Bianconi:** Ma oggi il materiale a disposizione è molto di più! E io posso scegliere che cosa pubblicare e che cosa no. Con un duplice scopo, che corrisponde a quella che credo sia la nostra funzione: da un lato raccontare un'indagine o un processo, sulla base di quello che c'è nelle carte; dall'altro ciò che

da quell'indagine emerge anche di non strettamente legato al procedimento penale, ma utile a svelare episodi o fenomeni "socialmente rilevanti", di pubblico interesse.

**CentoUndici:** Ma voi pensate che il materiale delle intercettazioni non sia manipolabile?

**Sarzanini/Bianconi:** Certo che è manipolabile!

**Bianconi:** E' manipolabile alla fonte, certo, almeno in teoria. Però io leggo le trascrizioni, dove c'è molto più materiale, e penso di potermi farmi un'idea. Anche di eventuali manipolazioni.

**CentoUndici:** Il processo di cui abbiamo più volte parlato - Mafia Capitale - è tutto basato sulle intercettazioni.

**Bianconi:** Il processo sarà seguito molto poco rispetto all'indagine, come purtroppo capita spesso. Perché solitamente nel dibattito si ripercorrono fatti e testimonianze già emerse nell'istruttoria, e quindi per i giornali manca "la novità". Mi auguro di sbagliare, ma penso che sarà così.

**CentoUndici:** Ultimo argomento. Il fatto di dire che le iniziative (esposto nei confronti dei giornalisti e astensione dalle udienze, n.d.r.) degli avvocati della Camera Penale dimostrano l'esistenza della mafia a Roma, come lo giudicate?

**Sarzanini:** Ma chi l'ha detto?

**Bianconi:** E' una sciocchezza.

**CentoUndici:** Firenze, ieri tu stavi in televisione, a Punto di vista, su RAI 2, assieme al Presidente della Camera Penale, proprio perché qualcuno l'aveva detto in quella trasmissione una settimana prima.

**Sarzanini:** Sono in totale disaccordo. L'ho detto anche ieri in trasmissione. Penso che sia un diritto degli avvocati scioperare! Io non ho visto la trasmissione, però se questa è la tesi, non sono d'accordo! Personalmente non sono d'accordo, penso che gli avvocati fanno bene a protestare, come penso che i giornalisti fanno bene nonostante la denuncia - questo io ho detto ieri - a pubblicare tutto ciò che è importante far sapere all'opinione pubblica. Cioè, ognuno faccia la sua parte!

**CentoUndici:** Come valutate l'identificazione degli avvocati con i loro clienti, o addirittura con i delitti contestati ai loro clienti, per l'esposto che è stato presentato?

**Bianconi/Sarzanini:** No, scusate, ma come si motiva questa affermazione?

**CentoUndici:** "Gli avvocati della Camera Penale di Roma, per la prima volta nella storia dell'informazione libera in un Paese Occidentale hanno accusato 78 giornalisti di aver trasgredito al divieto di pubblicazione degli atti del procedimento che riguarda il clan mafioso di Massimo Carminati. Gli avvocati sono in fibrillazione come lo erano a Palermo negli anni '80... adesso vorrebbero fare un maxiprocesso ai giornalisti e non alla mafia di Roma. Adesso i penalisti della capitale attraverso la loro associazione hanno presentato l'esposto al procuratore Pignatone che viene invitato dagli avvocati a valutare se è stato commesso un reato ed eventualmente informare gli organi di disciplina degli Ordini dei giornalisti a cui questi denunciati sono iscritti, per procedere nei loro confronti. Questo è solo un piccolo antipasto di ciò che il clan mafioso di Carminati riserverà a chi si avvi-



cina a questo processo. I cani sono stati sciolti ma non ci fanno paura”.

**Bianconi:** Ma chi l’ha scritto questo?

**CentoUndici:** Questo l’ha scritto un vostro collega su Facebook, ma il concetto in quella trasmissione era uguale! Hanno detto: l’esposto è la dimostrazione che c’è la mafia a Roma!

**Bianconi:** Io non sono affatto scandalizzato dall’esposto che avete fatto, l’ho trovata una cosa un po’ provocatoria ma legittima, dopodiché si vedrà l’esito. Io l’ho detto prima cosa penso del 114. Poi penso anche che dietro tutta questa “bagarre” che gli avvocati stanno cercando di creare, si possano nascondere interessi diversi. Perché una cosa è la Camera Penale, un’altra sono i singoli avvocati che fanno il loro mestiere e probabilmente a qualcuno fa comodo che ci sia questa situazione di conflitto ai loro fini processuali.

**CentoUndici:** Perché a fini processuali?

**Bianconi:** Beh, perché una volta messa in circolo la notizia che è un processo dove non sono stati rispettati i diritti, poi dopo se va male tu l’avevi detto prima che non eri stato messo nella condizione di difenderti; o addirittura che la sentenza era già scritta. Anche il discorso della videoconferenza: pure io penso che sia meglio che l’imputato sia presente in aula, però se ci sono delle regole che permettono che possa non stare lì...

**CentoUndici:** Scusa, ma tu segui spesso processi a Palermo, no? E dove li vedi gli imputati di 416 bis? In aula! Roma fa un processo di mafia e si fa la videoconferenza! Non ci dovremmo indignare?

**Bianconi:** Loro fanno una distinzione tra gli organizzatori della presunta associazione e gli altri, dopo di che voi potete dire che è sbagliata, ma la possono fare! Non è che non la possono fare! Ad esempio, hanno parlato di pericolo di evasione; sono tutte opinioni che voi contesterete, ma non è che quelli hanno violato una regola!

**CentoUndici:** No, invece hanno violato la

regola! Una regola di una discrezionalità amplissima che almeno ti impone di motivarla. Comunque la Camera Penale non sciopera solo per questo. Sciopera perché c’è una legge in Parlamento che vuole che tutti i detenuti vadano in videoconferenza.

**Bianconi:** Questo è un altro discorso, è la proposta Gratteri.

**CentoUndici:** Che te ne pare?

**Bianconi:** Non mi piace. Fare tutti i processi con detenuti in videoconferenza mi sembra una cosa ridicola. Serve a fare propaganda di efficientismo.

**CentoUndici:** Peraltro, sappiamo tutti che costano l’ira di Dio!

**Bianconi:** C’è chi dice che costano più le traduzioni dei detenuti.

**CentoUndici:** Ma non è vero! I conti lo dimostrano, perché non li tirano fuori? Un’altra domanda: perché per voi è così importante questo processo?

**Sarzanini:** Per me perché è la prima volta, proprio come storia giudiziaria, che una Procura in una città che non è mafiosa tenta di dimostrare un reato del genere.

**Bianconi:** In ogni caso, io considero una cosa abbastanza disdicevole che i giornali si dividano tra quelli che dicono che è tutta una sciocchezza perché si tratta solo di “quattro cravattari romani”, e quelli che, sull’altra sponda, dicono invece che è mafia per forza, visto che addirittura scioperano gli avvocati!

**CentoUndici:** Secondo te?

**Bianconi:** A me non interessa schierarmi aprioristicamente da una parte o dall’altra sulla qualificazione del reato! Credo che siano molto

più importanti i fatti! Pensate che, dal punto di vista di ciò che è accaduto in questa città nell’assegnazione di un certo tipo di appalti e servizi da parte di un’organizzazione che teneva in mano il sindaco, cambi qualcosa se gli riconoscono un 416 normale finalizzato alla corruzione anziché l’associazione mafiosa? Da un punto di vista “sociale”, secondo me, cambia poco.



Difesa sempre più a rischio tra *decontestualizzazione*, registrazioni e brogliacci

## Se Richelieu avesse potuto intercettare

di Giuliano Dominici

**A**i tempi in cui le microspie non erano state ancora inventate, pare che il Cardinale Richelieu dicesse "Datemi sei righe scritte dal più onesto degli uomini, e vi troverò qualche cosa di sufficiente a farlo impiccare".

Ma il progresso è progresso, e oggi può bastare l'intercettazione di una risata sinistra mentre si parla di tragedie, o anche quella del silenzio a fronte di una frase infame dell'interlocutore, per distruggere moralmente, e se possibile giudiziariamente, qualcuno (anche se l'intercettazione non esiste affatto: potenza evocativa del mezzo). Come ben sapeva Richelieu, infatti, la *decontestualizzazione* - magari il cardinale non si esprimeva così - consente di variare a piacere, o quasi, il senso di un discorso: tutti noi, parlando liberamente in privato, ricorriamo a giudizi sintetizzati da metafore volgarotte; laddove è perfettamente vero che abbiamo detto *quella cosa*, ma quale passaggio (o inciso, talora sfogo) nel contesto di un discorso più complesso iniziato chissà quando e come.

Sicché il *discorso* non può ridursi alla *frase*, pena il suo fraintendimento; che è poi quel che appunto serve ad impiccare un onest'uomo. E qui sorge il problema delle intercettazioni.

Nei processi, tra proroghe, collegamenti d'indagini, migrazione delle prove eccetera, spesso si ha a che fare con intercettazioni durate anni.

Nel corso dei quali decine di qualificati (tecnicamente) ascoltatori rimangono incollati alla propria cuffia: mentre l'intercettazione quotidiana viene integralmente registrata, l'ascoltatore annota brevemente, sul cosiddetto "brogliaccio", ciò che gli sembra più rilevante. Sulla scorta di quegli appunti viene stilata un'informativa che finisce sulla scrivania del pubblico ministero. Qualche volta le conversazioni più significative (o ritenute tali dall'*uditore*) vengono riascoltate e trascritte; più spesso ci si accontenta delle frasi vergate sul brogliaccio.

Su quelle frasi si fonda l'incolpazione, ovvero

la richiesta di misura cautelare, che un giudice deciderà, solitamente senza aver ascoltato nulla, di certo senza aver ascoltato tutto.

Ma il nostro è un paese garantista: l'ordinanza di misura cautelare può essere impugnata dinanzi al Tribunale della libertà. Il difensore dell'incarcerato ha ben dieci giorni per proporre richiesta di riesame del provvedimento restrittivo. E siccome è in gioco la libertà personale di una persona, il Tribunale della libertà deve decidere in tempi strettissimi: entro altri dieci giorni, non un minuto di più.

Nessuno, giudicoforza, ascolterà quelle registra-

ritenuto opportuno annotare. Inciso: siamo abituati a ragionare, nel nostro sistema culturale, sulla scorta di quanto - a proposito di un certo fatto - è o sarebbe accaduto, e non di quanto avrebbe dovuto accadere ed invece non risulta affatto. Ma che il cane non abbia abbaiato la notte del delitto può avere lo stesso (e talora persino maggiore) valore indiziario della più comune osservazione opposta (sul punto, Paolo Cherubini, *Inferenze indiziarie e distorsioni nella valutazione delle assenze*, Cass. Pen. n. 11 - 2010, pp. 4016 ss.).

Nelle intercettazioni, puntualmente, conta

sempre e solo quel che taluno ha detto, mai cosa avrebbe taciuto, o detto in senso diametralmente opposto in altra conversazione; vale cioè l'*annotazione*: hai riso mentre si parlava di una disgrazia; non conta se hai pianto in altre identiche situazioni; hai taciuto mentre il tuo interlocutore preferiva insensate minacce: non interessano le volte in cui avevi vibratamente reagito a quei discorsi.

Ma un procedimento penale non finisce con l'ordinanza di custodia cautelare: abbiamo un'udienza preliminare nella quale si decide se c'è materia per proseguire nel processo; se così è segue un pubblico dibattimento.

Ci sarebbe anche, in realtà, una sorta di "udienza stralcio", da tenersi immediatamente al termine del periodo di intercettazione, nella quale verificare cosa - nel *mare magnum* di quanto captato - riguardi e rilevi davvero ai fini dell'imputazione.

Ma in genere non si fa: non soltanto perché si tratta di una di quelle disposizioni del codice previste a pena di un bel niente (e quindi, perché osservarla?), bensì in quanto, per non vanificare l'effetto sorpresa, che vi siano state intercettazioni lo si scopre solo al momento dell'ordinanza di custodia cautelare. E manco è detto che siano termi-

nate: assai diffuse le intercettazioni *post* (presunto) *factum*; prima ti chiudo in galera, poi ascolto cos'hai da dire in proposito (volendo,



zioni, e la decisione del Tribunale del riesame avverrà sulla scorta di quanto il poliziotto o il carabiniere di turno nella "sala ascolto" aveva





Accade che anche le mura (del carcere) abbiano orecchie, in questa rivista, n. 1, pp. 8 e 9).

Al processo arriva dunque tutto l'intercettato, comprese le telefonate della moglie dell'imputato che prende accordi con l'amante per il giovedì, che il marito è fuori per lavoro (o dentro per mandato di cattura).

Perché le intercettazioni non rivelano soltanto ed eventualmente un reato: mettono a nudo la vita delle persone.

Comunque.

L'avvocato deve preoccuparsi di smontare l'assunto d'accusa, fondato come si diceva sui passaggi delle intercettazioni segnalati, in sede di primo ascolto, quali significativi dell'appartenenza dell'imputato ad un'associazione per delinquere, del suo coinvolgimento in un traffico di droga, eccetera.

Può anche capitare che l'imputato, per sua (e del difensore) fortuna, ricordi perfettamente la conversazione intercettata, e sia in grado di contestare la trascrizione del passaggio incriminato, ovvero di negare con certezza di aver pronunciato quella certa frase.

In tal caso una difesa effettiva sarà ancora possibile: si tratterà di ottenere il *file* in questione, di farlo ascoltare e trascrivere correttamente da consulente tecnico il quale, se occorre, potrà anche provare a dimostrare che la voce registrata non appartiene all'accusato. Ma tutte le volte in cui la significatività dei passaggi evidenziata dall'accusa sia da valutarsi nel contesto di mesi o anni di altre conversazioni, tutte le volte in cui - cioè - il rischio vero sia quello di trovarsi di fronte alle *sei righe scritte* (leggasi "frasi dette") *dal più onesto degli uomini*, la cosa si complica assai, ed emerge - inquietante - la realtà della penuria dei mezzi della difesa rispetto allo strapotere delle procure.

Per ascoltare tutte le intercettazioni alla ricerca della conversazione che chiarisca il senso ambiguo di qualche passaggio, bisognerebbe infatti replicare - ne più né meno - l'imponente apparato che, a spese dello Stato, ha proceduto alle intercettazioni.

Quale studio è attrezzato a tanto, e quale imputato (a parte forse uno, eccellente) potrebbe

permetterselo? E allora, per quanto sconveniente appaia l'ammissione, la difesa non può che giocare *in difesa*: quelle sono le frasi incriminate, vediamo cosa davvero possono significare, magari in relazione a qualcos'altro (ma pur sempre di *segnalato* in senso accusatorio) annotato nell'ordinanza custodiale o nell'informativa che accompagna i risultati d'indagine.

Anche perché la nostra Corte Suprema ha avuto cura di precisare (ineccepibilmente, come petizione di principio; con effetti sconcertanti, in concreto) che la prova, nelle inter-

Nei processi,  
tra proroghe,  
collegamenti d'indagini,  
migrazione delle prove,  
spesso si ha a che fare  
con intercettazioni  
durate anni

cezzazioni, è costituita dal contenuto delle registrazioni, non dalla loro trascrizione, che quindi non deve essere necessariamente spostata dal Giudice.

E cioè: volete sapere cosa si dicevano gli imputati nelle *altre* conversazioni intercettate? Cercatevelo.

Insomma, bisogna stare molto bene attenti a parlare al telefono. E non solo al telefono: la nuova frontiera è infatti costituita dalle intercettazioni ambientali. Bisogna allora stare molto attenti a parlare, e basta.

No che non basta: è sufficiente che *altri* par-

lino di taluno, perché costui sia chiamato a difendersi di quanto gli intercettati hanno detto di lui. Ma ormai esiste anche da noi, vivaddio, il Giusto Processo: la persona accusata ha sempre e comunque il diritto di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano (art. *CentoUndici* della Costituzione), che dunque debbono ben rendere conto di quanto affermato: *la colpevolezza dell'imputato non può esser provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore*.

Ecco, diciamo *quasi* sempre e comunque.

Sulla scorta di una mirata esegesi dell'articolo citato, la giurisprudenza (anche quella della Corte di legittimità, purtroppo) ritiene che il diritto ad esaminare l'accusatore non valga per le *accuse intercettate*: non v'è chi non veda - infatti - come in tale caso; non si tratti di vere e proprie, nonché rituali, "dichiarazioni" a carico di taluno, bensì di conversazioni libere e spontanee captate all'insaputa del *parlatore*. Che dovrebbero perciò essere assistite da maggior credito, in base alla massima d'esperienza (?) che chi parla liberamente non può avere alcun interesse a dire cose diverse dalla pura verità (sul punto, criticamente, Alberto Cisterna, *Le intercettazioni* contra alios, in *Osservatorio del processo penale*, 2008, n. 4, 37 e segg.; Id., *Conversazioni tra terzi sempre meno attendibili: hanno bisogno di lungimiranti paletti interpretativi*, in *Guida Dir.*, 2009, n. 6, 11 e segg.).

E così, se taluno va dai carabinieri ed accusa l'avv. Dominici delle peggiori nefandezze, alla difesa spetterà il sacrosanto diritto - garantito, prima ancora che dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - di sottoporre l'accusatore al più stringente degli interrogatori; ma se lo stesso personaggio viene intercettato mentre susurra le stesse cose a un suo compare, la confidenza acquista tutt'altro, autonomo e spesso decisivo valore.

Si delinea in tal modo un'altra non secondaria caratteristica delle intercettazioni: quella di *autoavallare* quanto viene intercettato"

# Il segreto di Pulcinella

di Roberto Randazzo

**L**a verità è che non possono esserci vie di mezzo e l'avvocatura, sul punto, dovrebbe combattere una battaglia senza compromessi. In sintesi, o le conversazioni tra cliente ed avvocato non possono mai - ma proprio mai! - essere ascoltate, registrate, trascritte e utilizzate (salvo il caso di concreta ipotesi di reato a carico dell'avvocato), oppure rientriamo a pieno titolo in una moderna rappresentazione del *segreto di Pulcinella*: io ascolto il tuo segreto e lo riferisco solo al mio saggio e fidato amichetto Pulcinella - giurando, di non dirlo a nessun altro! - che mi dirà, dopo averlo valutato, se posso svelarlo a tutti o se lo devo dimenticare, addirittura rimuovere dalla mia memoria.

Questo è lo stato della perversa combinazione tra una norma - che non dovrebbe lasciare dubbi - e l'elaborazione giurisprudenziale, che per ora regola la riservatezza delle nostre conversazioni telefoniche con i clienti.

Prassi e giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Sez. VI Pen. 29.1.2015, n. 4343; Cass. Sez. VI Pen. 24.5.01, Ghini, n. 21206), infatti, non fanno altro che aggirare continuamente il divieto di intercettare "a priori" le conversazioni tra avvocato ed assistito, previsto dall'art. 103 c.p.p.; si rimanda sistemati-

camente ad una valutazione *ex post*, il giudizio sul contenuto di tali intercettazioni e, quindi, l'eventuale inutilizzabilità delle stesse a fini probatori.

Tutti sanno, però, che il mero "ascoltare per valutare", per l'inquirente, altro non è che una ghiotta e stuzzicante occasione per conoscere strategie difensive, fonti di prova, commenti sulla fondatezza delle accuse ed eventuali tattiche per superarle, la decisione di rispondere o meno all'interrogatorio, la scelta del rito processuale da adottare e quant'altro di riservato e funzionale alla difesa possono scambiarsi difensore ed assistito nel corso di una telefonata che ritengono riservata.

A chi ci accusa di essere malpensanti, possiamo agilmente ricordare la sistematica utilizzazione di conversazioni telefoniche e/o ambientali nelle informative di reato, per orientare le indagini, talvolta trascritte nonostante riguardino il merito dei procedimenti penali in corso, talaltra considerate addirittura elemento di prova.

Ma facciamo un salto indietro.

Com'è noto, il 5° comma dell'art. 103 c.p.p., dal superbo titolo "Garanzie di libertà del difensore", afferma con fierezza: "Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori,

*degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite"*.

Rispetto alla generale previsione di inutilizzabilità (art. 271 c.p.p., 2° comma), la norma prevede un anticipato e precauzionale divieto, a prescindere, di intercettare le conversazioni fra l'avvocato ed il suo assistito. Non dovrebbero esserci dubbi, quindi, sul fatto che il mero ascolto di conversazioni telefoniche fra l'indagato ed il suo difensore, comprometta irrimediabilmente il divieto sancito dall'art. 103 c.p.p..

Ma siccome è noto che *l'occasione fa l'uomo ladro*, il successivo 7° comma del predetto articolo ci rassicura, affermando che, in ogni caso, tali colloqui non possono essere utilizzati ai fini probatori.

In teoria, quindi, chi sta intercettando (legittimamente!) la telefonata di una persona indagata, dovrebbe immediatamente interrompere ascolto e registrazione non appena semplicemente senta: "*Buonasera avvocato, come sta?*". Soprattutto se si è a conoscenza che quell'avvocato assiste quel cliente in quel processo.

Principio che andrebbe applicato anche nel caso di ascolto da remoto, ovvero quando si



provvede alla registrazione automatica delle conversazioni ed al loro ascolto differito. Sempre il teoria, anche in questo caso, al "Buonasera avvocato ..." l'ascolto postumo della registrazione dovrebbe essere subito interrotto e la stessa immediatamente cancellata. Ma tra il dire del diritto ed il fare della giurisprudenza, c'è di mezzo il mare dell'incertezza, mosso dalla corrente di un pensiero ormai consolidato: l'impossibilità di intercettare "a priori" le conversazioni tra l'avvocato ed il suo assistito sarebbe un inammissibile privilegio di immunità della funzione; tutto ciò immolato sull'altare del *contemperamento delle garanzie difensive*. Contemperamento verso il basso, ovviamente. Come per magia, quindi, si trasforma il divieto di cui all'art. 103 c.p.p. in una mera, eventuale, inutilizzabilità successiva dell'intercettazione che avrebbe dovuto rimanere segreta.

La Cassazione non lascia scampo: il divieto imposto dal 5° comma dell'art.

103 c.p.p. non costituisce un divieto assoluto di conoscenza *ex ante*, ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito e la distruzione della relativa documentazione; non riguarda tutte le conversazioni del difensore, ma solo quelle che attengono alla funzione esercitata; bisogna distinguere, poi, se sono consigli difensivi professionali o mere confidenze, e così continuando, tanti altri bei contemperamenti delle garanzie difensive.

In conclusione, siccome il difensore non gode di immunità assoluta o di un privilegio di categoria, grazie alla verifica postuma introdotta dalla giurisprudenza si manda a ramengo il principio di inviolabilità delle conversazioni tra l'avvocato ed il suo assistito.

Eppure, qualche anno fa la Corte Costituzionale (sent. n. 1/2013) ha affermato che a presidio di valori e diritti di rilievo costituzionale, può esservi l'esigenza di rafforzare la tutela di determinati colloqui - laddove abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione - tra i quali, ovviamente, il diritto di difesa; esigenza che si distingue dal generale interesse alla segre-



tezza delle comunicazioni. Più che un privilegio di categoria, quindi, un caposaldo costituzionale del diritto di difesa, che solo con l'assoluta segretezza delle comunicazioni tra difensore ed assistito, può esercitare pienamente le sue prerogative.

E l'Europa? La Corte di Strasburgo, considera *il diritto dell'accusato a comunicare in modo riservato con il proprio difensore* il requisito fondamentale del *processo equo* in uno Stato democratico; la Corte Europea dei diritti dell'uomo sostiene che l'intercettazione effettuata presso lo studio di un professionista non indiziato, elude l'articolo 8 CEDU laddove la legge non precisa con esattezza le modalità attraverso le quali distinguere i colloqui intercettabili. Tornando agli affari di casa nostra, diciamoci la verità: fino a quando l'esercizio del diritto di difesa verrà percepito come la continuazione dell'azione criminale del nostro assistito, ovvero l'attività più o meno legale per farla franca, in assenza di regole assolute e precise che vietino ogni tipo di intercettazione tra indagato e difensore, ci troveremo sempre in saccoccia qualche sentenza che "giustifica" la necessità di vagliare - e quindi vanificare - la bontà della riservatezza delle

conversazioni in esame. Ma i problemi non finiscono qua; quando è lo stesso avvocato ad essere intercettato perché indiziato di reato (sia autonomamente che come correo del proprio assistito), cosa accade a quelle conversazioni che riguardano altri clienti, del tutto estranei all'intercettazione, ma comunque altamente interessanti agli occhi degli investigatori? Tranquilli, si ascoltano e si riferiscono solo al fidato Pulcinella, che dirà se sono utilizzabili o meno. Intanto però si ascoltano. E se il terzo ignaro cliente confessa, al telefono, il proprio delitto al difensore; l'investigatore che fa, dimentica? Non utilizza l'informazione? Non la riferisce a Pulcinella? Maddai!!

Anche in questo caso, quindi, o si sceglie la linea dura, niente intercettazioni telefoniche e/o ambientali per avvocati - ma in caso di avvocato indagato, questo sì, potrebbe essere percepito come un odioso privilegio - o dobbiamo rassegnarci al giudizio postumo di Pulcinella ed alla sua nota capacità di man-

tenere i segreti. Tutto questo e tanto altro è già stato approfonditamente esaminato dal "Gruppo di lavoro sull'art. 103 c.p.p." istituito dalla Camera Penale di Roma e diretto dal caro amico Renato Borzone, con tanto di proposte legislative (che fine hanno fatto?).

Chiudendo con la solita stucchevole considerazione finale, che la materia necessita di una sostanziale riforma, le idee e la tecnologia potrebbero venire in soccorso; ad esempio il blocco tecnico ed automatico della registrazione delle conversazioni tra avvocato e cliente; oppure attribuire all'avvocato una linea dedicata, utilizzabile solo per lavoro, che non può in alcun modo essere intercettata (prevedendo pene severissime in caso di accertata illegale utilizzazione) e probabilmente tanto altro.

Pulcinella continua ostinatamente a sostenere che il categorico divieto di ascolto *a priori* delle conversazioni tra avvocato e cliente sarebbe un "privilegio di categoria", anche perché sa che, se applicato rigidamente, non verrebbe più a sapere alcuno dei nostri segreti. E la cosa non gli piace affatto. In detto contesto, se mi posso permettere, al telefono tacete, Pulcinella vi ascolta!

# Intercettateci! Il grido dei detenuti in 41 bis, per un'ora d'amore senza il vetro divisore

Segue da pag. 1

**S**olo apparente l'anomalia perché la voce che la esprime è quella dei detenuti in regime di 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Si legge in calce ai decreti ministeriali che applicano o reiterano *sine die* la soggezione al regime detentivo differenziato (già il nome fa tremare), al 41 bis insomma: "E' sospesa l'applicazione delle seguenti regole di trattamento e dei seguenti istituti:

a) *Colloqui con i familiari e conviventi con frequenza superiore a uno al mese e di durata superiore ad un'ora, a prescindere dal numero di persone ammesse al colloquio; detti colloqui dovranno comunque avvenire con le modalità stabilite dall'art. 41 bis, comma 1 quater dell'Ordinamento Penitenziario".*

Tali modalità, quelle idonee ad impedire il passaggio di oggetti tra la persona detenuta e chi si reca a farle visita, sono state da anni tradotte dall'amministrazione penitenziaria in un vetro divisore a tutta altezza, un vetro antiproiettile, spesso, con una finestra chiusa a più mandate.

Non più di un'ora al mese, dunque, per incontrare il padre, la madre, i figli, i nipoti, la compagna, il compagno, la sorella, il fratello. Non più di un'ora al mese per incontrare l'amore, in ogni sua forma. Un'ora, dunque, da dividere per quanti sono presenti al colloquio. Un po' per uno al telefono. Il vetro offusca la voce, la sbiadisce, la spezza. Così può capitare, se non dividi il tempo meticolosamente, che qualcuno dei familiari resti a contemplare il suo caro ristretto attraverso il vetro, privato della possibilità non solo di toccarlo ma anche di ascoltarlo, di parlargli. Si trovano davanti a quella barriera, osservati. I locali sono spor-

chi ma poco importa. Negli occhi del loro caro questa prima mortificazione. Quel telefono che i suoi familiari si passeranno di bocca in bocca ha raccolto le labbra, le voci, i sospiri, le lacrime di tanti, troppi che si sono avvicinati in quello spazio angusto. Davanti al vetro si spengono i pensieri. Tutti i presenti sentono addosso pesante, penoso, feroce il bisogno assoluto di dare tutto in quell'ora, di dire tutto. I sentimenti di tutti sono strozzati dalla necessità di rasserenare l'altro. Il detenuto è sorridente. Sta bene. I suoi familiari devono crederlo. Va tutto bene, tutto è sopportabile. Non c'è tempo di mostrare le ferite. Non ci sarebbe tempo per curarle. Servirebbe solo a immalinconire quelle gocce di presenza, a inquinare. Mogli, mariti, figli, sorelle, fratelli, nipoti stretti gli uni agli altri su una piccola panca, raccontano le loro vite, le loro giornate, ci provano, anche loro stanno bene. Non portano al loro caro la fatica del viaggio, i costi sostenuti, le rinunce, le attese.

Mani e labbra si disegnano, sul vetro divisore. E' il bisogno di toccarsi, di offrire una carezza, una stretta di mano, un contatto che sia espe-

rienza di emozione, fisica, reale. Potesse sparire, una volta, quel maledetto vetro! La voce arriverebbe intatta, l'incontro sarebbe collettivo e in quella dannata ora i presenti potrebbero davvero stare insieme e condividere un tempo, seppure troppo piccolo. Alcuni detenuti in quel regime detentivo aspettano da oltre venti anni di offrire una carezza ai loro cari.

E allora il grido, unanime e struggente dei detenuti in 41 bis: intercettateci! Perquisiteci! Controllateci! E lasciate che per un'ora in un mese possiamo dividere una stanza con le persone che amiamo. Toccarle, respirarle, viverle. Ancora uomini, ancora persone, noi e i nostri affetti, per un'ora in un mese. **M. B.**



## “La situazione è grave ma non è seria”

**N**elle prime udienze di “Barnum Capitale” è successo di tutto. Prima il Tribunale ha deciso di estromettere gli imputati detenuti dalle udienze, collegandoli in videoconferenza, poi, attese le proteste del collegio difensivo e delle Camere Penali, ci ha ripensato, almeno per la maggioranza di essi. Solo che all'arrivo nella aula di udienza di Rebibbia la situazione si è dimostrata paradossale: gli unici che riuscivano, faticosamente, a parlare con i loro clienti, infatti, erano proprio gli avvocati i cui clienti erano collegati in videoconferenza. Ai difensori che avevano gli as-

sistiti presenti, nelle gabbie, di fatto era impedito di avere liberamente contatti a causa di “esigenze di sicurezza” che avevano portato alla apposizione di una catena tra lo spazio degli avvocati e le gabbie stesse. Solo dopo le reiterate proteste dei difensori il Tribunale ha convinto i responsabili della polizia penitenziaria a permettere agli stessi avvocati di avvicinarsi alle gabbie per colloquiare riservatamente con i detenuti durante l'udienza. Come diceva Flaiano, certe volte la situazione è grave ma non è seria.

# MAFIA CAPITALE

## Cronache delle iniziative della Camera Penale di Roma

**U**n'assemblea vibrante e partecipata quella del 21 ottobre in aula Occorsio. Al centro, la unanime volontà dei soci di ribadire le ragioni di un'astensione già proclamata contro le violazioni del diritto di difesa e delle garanzie degli imputati riscontrate nelle modalità organizzative di un processo corposo e mediatico: "Mafia Capitale". *Nomen omen*, verrebbe da dire, presagio di una idea, di una suggestione, di un metodo. Un doppio binario che normativamente non si giustifica e che si ritaglia a forza uno spazio vitale attraverso una pretesa legittimazione nominale: "mafia". Ne consegue, quale immancabile automatismo, la prostrazione del diritto di difesa, lo svilimento delle garanzie della persona sottoposta a giudizio, la negazione del principio dell'oralità, essenza ineliminabile del giusto processo. Uniti contro un provvedimento della X Sezione Collegiale del Tribunale di Roma che dispone la partecipazione a distanza degli imputati, non fisicamente presenti in aula, ed un calendario serrato di udienze che non consentirebbe alcun raccordo tra l'imputato e il proprio difensore.

Tiepida la reazione dell'Assemblea alla lettura di un provvedimento datato 16 ottobre, a firma del Presidente della X Sezione, dott. ssa Ianniello, in cui si chiede al D.a.p. di valutare la possibilità di disporre il trasferimento a Rebibbia degli imputati detenuti, riconoscendo che la loro concentrazione in tale Istituto consentirebbe la celebrazione del processo in sicurezza, pur con la loro presenza in aula. L'assemblea è unanime: si permanga nella deliberata astensione!

E' del 26 ottobre una nuova disposizione del Tribunale di Roma che stabilisce la videoconferenza per tre dei diciassette detenuti, uno perché detenuto in 41 bis, gli altri per la attribuzione formulata nel capo di imputazione, di essere al vertice di una associazione mafiosa. Per un altro degli imputati ristretti che ad oggi si trova a Roma, il Tribunale, in sostanza, demanda la decisione alla Procura chiedendo di specificare il perdurare delle ra-

gioni della sua presenza nel carcere romano. Ove fosse trasferito in altra sede, anche per lui scatterebbe la partecipazione al processo a distanza. La Procura, con nota del 21 ottobre aveva, infatti, rappresentato al Tribunale la sussistenza di gravi ragioni di sicurezza per i soggetti cui era contestata la qualità di capi e di organizzatori del consesso sodale per i quali, a mente della Procura, si imponeva la celebrazione del processo a distanza. Tale nota era trasmessa dal Tribunale al D.a.p. con la richiesta di specificare se gli altri detenuti sarebbero stati tradotti tutti presso il carcere di Rebibbia ottenendo risposta affermativa.

Il provvedimento offre certamente un segnale di apertura alle istanze dei penalisti e, tuttavia, non si arrestano i motivi di allarme. Il collegio dei giudici asseconda, infatti, pedissequamente la richiesta della Procura già



nella nota trasmessa al D.a.p. Si spoglia, in sostanza, dei suoi poteri ed, ex ante, stabilisce che i due imputati con la contestazione di vertice associativo non reclusi in regime di 41 bis, non saranno trasferiti nel carcere romano di Rebibbia. Infine, motiva la necessità di disporre la videoconferenza in virtù e della diversità e distanza dei luoghi di detenzione - determinata dallo stesso Tribunale nel trasmettere la richiesta al D.a.p. - e del ruolo degli imputati secondo la contestazione dell'Accusa (indicazione del tutto astratta che assume a crisma di pericolosità una categoria di imputati).

La Camera Penale si riunisce in assemblea straordinaria il 29 ottobre: i presenti con-

cordano tutti nel ritenere che il provvedimento del Tribunale meriti ancora accesa contestazione e che permangano vive e attuali le ragioni di protesta. L'assemblea, tuttavia, si divide.

Da un lato chi vuole che la astensione dalle udienze già proclamata non si fermi: il Collegio giudicante è apparso supino all'organo inquirente ed al potere amministrativo, un'inversione di poteri ed attribuzioni che non tranquillizza affatto in materia di diritti indisponibili ed inalienabili. Ferme ancora, dunque, le ragioni della protesta; grave il timore che le menomazioni dei diritti soggettivi del clamoroso processo assecondino una trama di riforma in atto del processo penale (commissione Gratteri) tendente alla "smaterializzazione" dell'imputato detenuto, ad una crescente contrazione di diritti e garanzie a fronte di un efficientismo che è negazione di efficienza e si propongano come una sorta di esperimento che forza il principio di legalità. Non si può ammettere che la rapidità del processo si traduca in una incontrollabile contrazione del diritto di difesa. Deve giungere ferma e corale la voce dei penalisti, romani e non solo, che sui diritti fondamentali non si negozia; che non si può accettare che le garanzie dell'imputato attendano il placet delle esigenze organizzative del D.a.p.

Dall'altro, chi chiede di riconoscere nel provvedimento della X Sezione un importante risultato, una battaglia vinta, ferma restando la necessità di non spegnere un fronte di lotta nella difesa dei diritti dell'imputato e nella strenua contrapposizione a progetti di modifica normativa tesi a rendere la videoconferenza una modalità ordinaria di celebrazione del processo. L'assemblea si chiude con l'accoglimento di una mozione di invito a proseguire nella protesta confermando l'astensione nelle forme più opportune. A seguire, il Direttivo si riunisce e, raccolti e condivisi gli argomenti scaturiti dal confronto in assemblea (il perdurare delle ragioni di conflitto nonché il passo indietro di fatto compiuto dal collegio giudicante a dispetto delle pulsioni dell'ANM di Roma), delibera la conferma dell'astensione per un giorno: il 9 novembre.

# Il processo che vorrebbero gli avvocati se pensassero agli *affari* loro

di Marco Maria Monaco

**A**nche questa volta abbiamo letto e ci siamo sentiti dire che le nostre battaglie sono nell'interesse dei nostri assistiti. Anche questa volta i media hanno lasciato intendere che gli avvocati sono collusi con i criminali. Il messaggio che si è sempre voluto far passare è che gli avvocati chiedono maggiori garanzie nel loro esclusivo interesse ed a tutela dei delinquenti.

Vogliono la prescrizione, le amnistie, gli indulti perché così i loro clienti resteranno impuniti. Nessuno sembra essersi mai fermato a pensare quale sarebbe il processo cui dovrebbero aspirare gli avvocati se, almeno per una volta, facessero gli interessi mercantili della categoria di appartenenza. Facciamo uno sforzo di fantasia, proviamo ad immaginare il sistema penale che ogni avvocato dovrebbe sostenere in funzione esclusiva del proprio profitto economico.

- Aumentare le fattispecie incriminatrici. Ogni politica di depenalizzazione determina una riduzione dei processi e, conseguentemente, delle opportunità di lavoro e di guadagno per gli avvocati.

- Abrogare le cause di estinzione del reato e della pena. Amnistia, indulto, prescrizione. Tutti istituti estremamente dannosi per la parcella. E' ben noto che l'approssimarsi dell'estinzione del reato provoca l'allontanamento/sparizione dei clienti. Quale sarebbe in questi casi, d'altro canto, il motivo per cui l'imputato dovrebbe pagare gli onorari del proprio difensore ?

- Ampliare i poteri investigativi della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. La massima estensione del potere investigativo, anche rinunciando a qualche "inutile garanzia", assicurerebbe un aumento considerevole dei soggetti sottoposti a processo e, quindi, della domanda di servizi legali.

- Rendere meno rigorosi i criteri di valutazione della prova ed in generale ridurre l'incidenza delle invalidità processuali. Un processo sommario semplifica il lavoro, richiede meno studio ed una preparazione qualitativamente peggiore. Un pizzico di sana "teatralità" sarà più che sufficiente a raggiungere il migliore risultato economico possibile.

- Accelerare la celebrazione dei processi. L'antico adagio "più pende più rende", è ormai superato. Tante udienze, tanti processi, anche in contemporanea, hanno evidentemente un effetto moltiplicatore sulle parcelle e possono soddisfare il numero crescente di avvocati. Solo così tutti, proprio tutti, bravi, meno bravi, giovani e meno giovani possono sperare, a cascata, di incrementare il lavoro.

- Rendere esecutiva la sentenza di primo grado. Alla fine del dibattimento l'interesse del cliente al processo si affievolisce. Solo l'esecuzione anticipata della pena può mantenere viva l'attenzione dell'imputato e dei suoi familiari.

- Applicare le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, ad ogni reato, possibilmente anche alle contravvenzioni. La c.d. giustizia penale patrimoniale ha oggi dei risvolti estremamente interessanti. La moltiplicazione dei procedimenti e delle attività ed il rilievo economico degli interessi in gioco hanno un "magnifico" effetto.

- Prevedere il sistematico ricorso al "circo mediatico". La spettacolarizzazione delle intercettazioni e la diffusione di atti processuali aumenta la visibilità dell'avvocato, con buona pace della dignità dell'imputato. In tale ottica sarebbe anche opportuno rivedere molte delle regole deontologiche nelle quali c'è troppa "attenzione" per gli interessi ed i diritti dell'assistito.

Il gioco potrebbe continuare all'infinito. Ogni istituto del diritto e della procedura penale, pensato in ottica di profitto, potrebbe e dovrebbe essere rivisto in senso illiberale, autoritario, forcaiolo. Perché allora gli avvocati fanno queste battaglie insensate? Per il loro tornaconto evidentemente no.

Forse sono degli idealisti. Forse sono dei sognatori. Forse amano un mestiere che, come diceva il mio Maestro, è un moto dell'anima. Forse difendono le libertà civili di tutti i cittadini, anche se questi si lamentano di un sistema che tutela troppo le garanzie e poco la sicurezza, e cambiano opinione una volta imputati. Difficile dare una risposta. Tutto sommato meglio non riflettere e seguire l'opinione comune. Gli avvocati vogliono un processo di stampo liberale e democratico perché sono collusi con i loro clienti e, a ben vedere, non sono neanche tanto intelligenti.



## CentoUndici

LA RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

### Redazione:

c/o Palazzo di Giustizia Piazzale Clodio  
Pal. A piano terra 00195 Roma  
Tel. +39 0638792615 - Fax +39 0639741676  
redazione@centoundici.it - www.centoundici.it

### Editore:

Camera Penale di Roma

### Direttore responsabile

Avv. Valerio Spigarelli  
direttoreresponsabile@centoundici.it

### Direttore editoriale

Avv. Francesco Tagliaferri  
direttoreeditoriale@centoundici.it

### Caporedattore

Giovanna Guerci  
caporedattore@centoundici.it

### Redazione

Maria Brucale, Angela Compagnone,  
Giuliano Dominici, Marco Maria Monaco,  
Claudia Prioreshi, Roberto Randazzo,  
Giacomo Satta, Costanza Tancredi

### Graphic designer

Primo Fochini  
grafica@centoundici.it

### Stampa

Romantech s.n.c  
Roma

### Registrazione Tribunale

In attesa di registrazione

- Incrementare i minimi ed i massimi edittali delle pene (quale extrema ratio, tutto sommato, non sarebbero da disdegnare neanche le punizioni corporali). Un sistema che ingenera nell'imputato una ragionevole dose di terrore garantisce una maggiore disponibilità dello stesso ad "investire" nella propria difesa.

- Ampliare l'applicazione delle misure cautelari, soprattutto la custodia in carcere. La detenzione, specialmente in attesa della celebrazione del processo, determina uno stato di prostrazione per l'imputato, e per la sua intera famiglia di origine, cui conseguono significativi effetti in termini di quantificazione degli onorari e di disponibilità/rapidità per il pagamento.